

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

NOTE DI DOTTRINA

ALDO M. SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo. Casa Editrice Jovene, Napoli, 1957, IV Edizione.

Giunto alla sua quarta edizione questo Manuale del Sandulli è ormai da considerarsi un classico della nostra letteratura giuridica.

La forma piana della esposizione, il rigore scientifico nell'uso delle espressioni tecniche, l'abbondanza dei richiami giurisprudenziali e dottrinali (notiamo, con piacere che la nostra Rassegna è ripetutamente citata), la stessa veste tipografica del libro (con i differenti caratteri usati per la parti fondamentali e per quelle meramente accessorie e descrittive) costituiscono i pregi maggiori che rendono questa opera veramente insuperata e, per quel che ci consta, forse anche ineguagliata.

È un volume di poco più di seicento pagine ma la sua attenta lettura pone certamente in grado chi abbia buone nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, di avere una visione sufficientemente completa del nostro sistema di diritto amministrativo e dei principali istituti del diritto pubblico interno italiano. Anche per chi, come noi avvocati dello Stato, l'interpretazione e la applicazione del diritto amministrativo rappresenta attività quotidiana e specializzata, una lettura completa dell'opera appare veramente necessaria per ridare quella visione generale che può essere stata facilmente resa sbiadita dalla trattazione professionale di problemi troppo specifici.

Il piano generale dell'opera, quale risulta dall'indice sistematico, risponde ai canoni della nostra migliore tradizione giuridica, mentre la trattazione dei singoli argomenti rivela una felice penetrazione tra tali canoni e i risultati della più recente evoluzione giurisprudenziale e dottrinale alla quale, d'altronde, lo stesso Autore ha contribuito e contribuisce in misura notevole.

Tra i problemi meglio trattati riteniamo di dover segnalare quello concernente il regime dei beni pubblici; in questo particolarmente interessanti sono

gli spunti relativi alla disciplina dei beni indisponibili, per i quali, ad esempio, l'autotutela da parte dello Stato viene ricondotta ad un principio generale valevole per tutti i beni pubblici e che attiene più alla necessità di tutela della funzione statale di cui il bene è soltanto uno strumento, che alla tutela della proprietà del bene stesso (p. 355).

Chiara e precisa è anche la trattazione relativa agli «atti amministrativi», in merito ai quali segnaliamo l'interessante rilievo concernente la ricettività (p. 270), che viene considerata di carattere eccezionale e propria solo di quegli atti che «non sono materialmente in grado di perseguire l'interesse cui tendono, se non in quanto siano stati portati a conoscenza dei destinatari, e cioè quelli il cui risultato pratico ultimo non è opera esclusiva dell'Autorità che li abbia posti in essere, ma può venir conseguito solo col concorso della opera dei destinatari (per esempio, ordini, intimazioni, proposte)».

In conformità del carattere prevalentemente didattico dell'opera l'Autore nel segnalare, con lodevole obiettività, tutte le questioni controverse, non solo si astiene dal prendere posizione su di esse, ma dà notizia degli scritti dei sostenitori delle contrastanti opinioni, sì che il lettore può formarsi un suo convincimento con piena cognizione di tutti gli elementi di giudizio.

Così, in attuazione di questa direttiva, il Sandulli segnala la controversia circa l'ammissibilità attuale del ricorso straordinario al Capo dello Stato (citando in proposito gli scritti comparsi nella nostra Rassegna); la controversia sulla natura giuridica dei capitoli generali di appalto (ai quali attribuisce carattere di norme interne fondate su un potere di supremazia speciale — vedi in proposito quanto pubblicato in questa Rassegna 1955, p. 177; 1956, p. 65 e 1957, p. 44); ed infine la discussa questione dei limiti del concetto di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (sulla quale vedi in questa Rassegna, 1948, fasc. 7 e fasc. 9).

- G. CALANDRA: **Spunti di giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di contratti della Pubblica Amministrazione.** (In « Acque, Bonifiche e Costruzioni » 1957, p. 247).
- G. CALANDRA: **La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di contratti della Pubblica Amministrazione.** (In « Riv. Trim. di Diritto Pubblico », 1957, p. 248).
- F. DI RENZO: **Osservazioni sui limiti della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione.** (In « Riv. Amministrativa », 1957, p. 453).
- G. RINALDI: **Contratti degli enti pubblici - Le più importanti deroghe al diritto civile.** (In « Nuova Rassegna », 1957, p. 1743).

Recensiamo insieme questi quattro scritti, dato che essi trattano un tema comune, la cui importanza non è certo necessario sottolineare.

Il fatto che essi siano stati pubblicati quasi contemporaneamente su diverse riviste giuridiche è un sintomo confortante del risvegliarsi della attenzione degli studiosi per questo problema che è forse il più complesso, e certo uno dei più appassionanti, della scienza giuridica in quanto esso involge l'esame di questioni delicatissime, quali sono, appunto, tutte quelle che concernono la precisazione dei limiti e delle interferenze tra il diritto pubblico e il diritto privato.

Gli scritti del Calandra sono rassegne di giurisprudenza della Corte Suprema, redatte con scrupolo, obiettività e diligenza; il loro stile sintetico non nuoce alla chiarezza, e la loro consultazione, specialmente del primo di essi, è assolutamente consigliabile, ad integrazione di qualsiasi ricerca giurisprudenziale debba farsi in questa materia. Il secondo scritto del Calandra è specialmente dedicato alla giurisprudenza in materia di contratti degli enti diversi dallo Stato.

Non ugualmente positivo può essere, invece, il giudizio sugli scritti del Di Renzo, e del Rinaldi. Li recensiamo, perchè, data la buona fama delle riviste in cui sono pubblicati e la loro diffusione anche negli uffici della Pubblica Amministrazione, qualche loro affermazione, se non opportunamente confutata potrebbe essere presa per buona e provocare dannose conseguenze sul piano della pratica amministrativa. Lo scritto, del Di Renzo, tuttavia, si trova su un piano nettamente superiore al secondo e dimostra almeno la buona volontà dello Autore e se anche ne rivela chiaramente la immaturità, garantisce che se egli affronterà in avvenire il tema (o temi ugualmente complessi) con maggiore preparazione e con maggiore umiltà, i risultati positivi non potranno mancare.

Il Di Renzo si occupa in particolare di esporre i criteri di discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in tema di controversie sorgenti in relazione alla attività contrattuale della pubblica amministrazione e premesso, esattamente, che solo con l'atto d'approvazione il contratto (dello Stato) è perfetto, osserva che tuttavia il contraente privato è vincolato anche prima dell'approvazione ed è perciò esposto

alla azione giudiziaria da parte dell'Amministrazione.

Questa affermazione, se presa alla lettera, appare troppo semplicistica, in quanto sembra evidente che l'Amministrazione non può valersi di azioni giudiziarie per attuare pretese derivanti dal contratto, se tale contratto non è stato approvato.

Proseguendo nella sua esposizione l'A. afferma che « il privato contraente contro gli atti compiuti dalla Pubblica Amministrazione durante la esecuzione del contratto, può altresì esperire ricorso gerarchico, oppure quando questo sia esaurito o non possa più proporsi (*sic*), può proporre azione avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma la competenza di tale consesso, ristretta alla sola legittimità degli atti amministrativi, riduce di molto l'oggetto delle controversie proponibili al suo esame, mentre possono sorgere, anche durante la esecuzione del contratto, controversie di natura prevalentemente, se non esclusivamente, patrimoniale, le quali prescindono in modo assoluto dalla legittimità dell'atto amministrativo. Tali sono, ad esempio, le controversie che possono sorgere nell'applicazione di penali e di multe contrattuali o anche nel caso di ritardo o di rifiuto del pagamento del prezzo pattuito ». Ci sembra sufficiente aver riportato letteralmente quanto sopra perchè si comprenda agevolmente quale confusione di concetti domini la trattazione del Di Renzo, il quale mostra di ritenere che il ricorso gerarchico sia dato solo per la tutela degli interessi legittimi, che sia possibile il ricorso giurisdizionale anche contro atti divenuti definitivi per mancata proposizione in termini del ricorso gerarchico, e che infine l'applicazione di penale o di multa nel corso di un contratto non costituisca atto amministrativo.

L'Autore affronta, poi, il delicato problema della responsabilità della Pubblica Amministrazione per *culpa in contrahendo* e, ritenuto che l'annullamento di un contratto stipulato dalla Amministrazione, ove segua per motivi a questa imputabili possa ingenerare responsabilità per *culpa in contrahendo*, afferma che « quando l'annullamento è dichiarato per motivi di merito (convenienza amministrativa o finanziaria, motivi di interesse o di ordine pubblico) sussiste ancora la competenza dell'Autorità giudiziaria sull'accertamento della legittimità di esso, ma soltanto per giudicare se i motivi dedotti sussistono realmente o non siano falsamente creati a scopo di arbitrio o sopruso.

La valutazione però di questi motivi, ossia lo accertamento diretto a stabilire l'attitudine di essi a giustificare per gravità ed importanza, lo annullamento, o meglio ancora, il sindacato degli apprezzamenti soggettivi che hanno consigliato alla Amministrazione l'atto di annullamento sfugge alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ed è di esclusiva competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. In conseguenza, in tali casi, resta anche automaticamente esclusa la possibilità di configurare una imputabilità della Pubblica Amministrazione, in quanto che qui si tratta di un diverso apprezzamento dell'interesse pubblico da parte di organi diversi ».

Dall'ermetismo del testo sopra trascritto sembra possa dedursi che l'Autore anzitutto ritiene possibile l'annullamento di un contratto già perfetto per motivi di opportunità (vero è che in nota afferma che l'annullamento « può concretarsi con la mancata approvazione..... »), e in secondo luogo ritiene che il privato contraente possa rivolgersi, non si sa se alternativamente o subordinatamente, all'autorità giudiziaria e al Consiglio di Stato per far riconoscere una responsabilità della Pubblica Amministrazione la quale però in questi casi dovrebbe essere esclusa.

È appena il caso di rilevare come una questione tanto delicata come quella della responsabilità della Pubblica Amministrazione per *culpa in contrahendo* meriti di essere trattata con molta maggiore cautela e tenendo conto della tendenza giurisprudenziale che è decisamente contraria all'affermazione di tale responsabilità.

Il Di Renzo chiude la sua trattazione con un breve cenno sui contratti di guerra, trovando il modo di affermare che « l'azione diretta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto di un ente pubblico stipulato sotto l'imperio della sedicente r.s.i. implica contestazione sui diritti soggettivi e quindi pone in essere una controversia devoluta alla competenza della autorità giudiziaria e non a quella del Consiglio di Stato », affermazione questa che da sola non ha alcun senso, in quanto, come è noto, la invalidazione di contratti della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. L. 5 ottobre 1944, n. 249, avviene necessariamente sempre ad opera della Pubblica Amministrazione medesima e con proprio atto contro il quale è dato appunto ricorso al Consiglio di Stato e non all'Autorità giudiziaria, (sent. 17 ottobre 1955, n. 3220 Corte di Cassazione, in causa Bovi c. Ministero Interno). E ciò a prescindere dalla considerazione che il richiamo ai contratti « di un ente pubblico in tema di contratti di guerra è assolutamente inconsistente in quanto il D.L. n. 674 del 25 marzo 1948 concerne soltanto i contratti dello Stato e non degli enti pubblici diversi da esso.

Per quanto riguarda lo scritto del Rinaldi, ci limitiamo solo alle seguenti osservazioni:

a) L'autore sostiene che « l'obbligo della forma scritta (per i contratti dello Stato) deriva dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato..... L'art. 36 di detto regolamento statuisce infatti che si provvede con contratti a tutte le forniture..... riguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi dello Stato..... ».

Il richiamo all'art. 36 è privo di ogni significato; inverò, l'obbligo di provvedere con contratti non implica in alcun modo che si debba trattare di contratti stipulati per iscritto. La verità è che l'obbligo della forma scritta, oltre che da tutto il sistema della contabilità dello Stato deriva letteralmente dagli artt. 16, 17 e 18 della legge di contabilità i quali determinano appunto quale debba essere la forma dei contratti dello Stato;

b) Il Rinaldi afferma che « il contratto può essere ancora rescisso ancorchè approvato, dallo

stesso ente pubblico contraente, con proprio atto discrezionale, purchè sussistano ragioni di pubblica necessità. Nei casi suesposti il privato contraente non potrà richiedere alcun risarcimento di danno, poichè la rescissione del contratto è avvenuta per un caso di forza maggiore; il caso di forza maggiore, però, non può essere valutato dal privato contraente che non può rivolgersi all'autorità giudiziaria che lo valuti a sua volta, quindi il decidere se si versi nel caso di forza maggiore o meno spetta in modo insindacabile al solo ente pubblico che ha stipulato il contratto».

Benchè non ve ne sia assolutamente bisogno riteniamo opportuno tuttavia sconsigliare qualsiasi funzionario a dare il benchè minimo credito ad affermazioni del genere di quella soprariportata.

CHIMENTI E.: **I trasporti ferroviari.** 3^a ed., Agnesotti, Viterbo, 1958.

Questa nuova edizione della notissima opera del Chimenti presenta una particolarità: il richiamo e il coordinamento della legislazione italiana in materia di trasporto ferroviario delle cose con la Convenzione Internazionale Merci.

È noto che la disciplina della C.I.M. si discosta in molti punti da quella contenuta nelle Condizioni e tariffe ferroviarie, onde talvolta, riesce utile all'interprete del testo normativo interno che di quello internazionale, operare il necessario raffronto fra le due norme in ordine alla specie considerata, e trarne così ausilio in sede di interpretazione della particolare disposizione.

La lunghissima esperienza dell'A. in materia di contenzioso ferroviario traspare quasi in ogni risoluzione delle numerosissime questioni affrontate nel corso dell'opera e, con apprezzabile sinteticità, viene offerta la soluzione che si palesa più seguita o che, ad avviso dell'A., appare più conforme anche allo spirito di questa speciale legislazione ferroviaria.

Non mancano, poi, le osservazioni *de iure condendo*, come ad es. a proposito della facoltà di annullamento del contratto, e al riguardo l'A. (p. 93, nota) esprime l'opinione che, potendo lo esercizio di siffatta facoltà danneggiare il destinatario e palesandosi ormai il contratto di trasporto come stipulato, nella generalità dei casi, nell'interesse del destinatario, la facoltà ancora attribuita al mittente non si paleserebbe più consona con la sussistenza di siffatto interesse.

Pieno consenso merita, dunque, questa nuova edizione, la quale, per la profonda elaborazione compiuta dall'A., deve qualificarsi rispetto alla precedente come un'opera del tutto nuova, utilissima per tutti coloro che si occupano della non agevole materia del trasporto ferroviario delle cose.

A. T.

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE)

Art. 2

- 1) LEGGE DI P.S. - AMMONIZIONE** (art. 164-176).
(Sentenza n. 11 del 19 giugno 1956. Pres.: De Nicola;
Rel. Castelli Avolio).

Gli artt. 164, 176 del Testo unico delle leggi di P.S., regolanti l'istituto dell'ammonizione, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 2 e 13 della Costituzione.

- 2) LAVORO - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**
(Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del
9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 2 della Costituzione.

- 3) LAVORO - INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI** (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 509 del C.P. che stabilisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 2 della Costituzione.

Art. 3

- 1) ALBI PROFESSIONALI - DIVIETO DI ISCRIZIONE.** (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Gabrieli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme del D.P.R. (Decreto delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52)

concernente il divieto di iscrizione nell'Albo dei ragionieri per alcuni professionisti iscritti nello Albo degli esercenti in economia e commercio e l'art. 3 della Costituzione.

- 2) LOCAZIONI - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA.**
(Legge 23 marzo 1950, n. 253). (Sentenza n. 28 del
22 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Jaeger).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 che detta norme sul blocco delle locazioni di immobili destinati ad usi diversi e l'articolo 3 della Costituzione.

- 3) LAVORO - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.**
(legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del
9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme della legge n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 3 della Costituzione.

- 4) CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI DI MEZZADRIA.** (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli.)

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme della legge Salari 29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti derivanti dallo scioglimento del contratto di mezzadria e l'art. 3 della Costituzione,

ACQUE PUBBLICHE - Domande concorrenti - Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ammissione ad istruttoria di altre domande incompatibili ma non concorrenti. (Cass., Sez. Un. Civ., Sentenza n. 195/57. Pres. Eula; Est. Favara; P. M. Roberto (conf). Ministero LL. PP. - C. I. E. L. I. - P. C. E. - S. A. S. I. I. - C. I. S. S.).

Nel sistema delle leggi sulle acque pubbliche l'esistenza di una domanda o di un gruppo di domande di utenza fra loro concorrenti e sulle quali si sia definitivamente pronunciato il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non vieta alla Pubblica Amministrazione di ammettere ad istruttoria, normale o eccezionale, nuove domande di utenze, sia pure con le prime incompatibili, ma non con esse concorrenti.

Per la migliore comprensione delle questioni trattate si reputa opportuno integralmente trascrivere la motivazione, in parte qua, della sentenza, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto pienamente le tesi sostenute dall'Avvocatura.

« È di vero, quando l'art. 10 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque pubbliche (nel consentire l'ammissione ad istruttoria, per decreto ministeriale, in via eccezionale, di domanda concorrente di nuova concessione, od utilizzazione di acqua pubblica, incompatibile con quelle preesistenti, presentata al di là dei termini normali di cui all'ottavo ed ultimo comma dell'art. 7 dello stesso Testo unico) dispone che tale ammissione eccezionale non può più essere consentita qualora il Consiglio Superiore si sia già pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, tale disposizione si riferisce solo alle nuove domande di concessione di utilizzazione di acque pubbliche che siano, ad un tempo, incompatibili con le preesistenti e con queste ammesse a concorso, ma non pure a quelle che siano solo incompatibili, ma non anche, ad un tempo, concorrenti.

Qualora, perciò, per essersi già il Consiglio Superiore definitivamente pronunciato in merito ad una preesistente domanda, la nuova istanza, anche se con essa incompatibile non debba essere esaminata e decisa in concorrenza della stessa, ma solo in concorrenza con altre domande incompatibili già in istruttoria, perchè presentate nei termini, di cui all'art. 7 del Testo unico n. 1775 del 1933, bene può operarsene l'ammissione eccezionale ad istruttoria, ai sensi dell'art. 10 del ricordato Testo unico sulle Acque Pubbliche che, nè il titolare della domanda su cui il Consiglio Superiore si è ormai, definitiva-

mente pronunciato, ha legittimazione, od interesse ad impugnare il decreto ministeriale di ammissione ad istruttoria, od alcun altro provvedimento consequenziale, dal momento che la nuova domanda non è destinata ad andare in concorso con la propria (ai sensi dell'art. 9 del Testo unico sulle acque), ma deve, ormai, proseguire il proprio corso isolato, nel procedimento che termina con la concessione richiesta, o col diniego eventuale di essa.

È noto, infatti, che per domande concorrenti si intendono solo quelle che, riflettendo una stessa derivazione, o derivazioni tra loro tecnicamente incompatibili di acque pubbliche, siano state presentate nei termini di cui all'art. 7, o, in via eccezionale, entro i termini di cui all'art. 10 del Testo unico sulle acque pubbliche, cosicchè la presentazione e l'accoglimento dell'una possa influire sull'accoglimento o meno delle altre domande concorrenti.

Affinchè, pertanto, si abbia concorrenza di domande, nel senso giuridico della parola, occorre, ad un tempo, che esse siano tra loro tecnicamente incompatibili e che siano presentate contemporaneamente, quest'ultimo requisito nel senso che esse siano presentate entro i limiti massimi di tempo previsti, in via normale, dall'art. 7, e, in via eccezionale, dall'art. 10 del Testo unico sulle acque pubbliche.

Fuori di questi limiti, le domande non sono tra loro concorrenti e, in particolare, non possono dirsi concorrenti le domande, tra loro sia pure incompatibili, di cui una abbia già ottenuto il parere definitivo del Consiglio Superiore e per la quale, perciò, l'istruttoria si deve intendere, ormai, terminata, mentre le altre sono tuttora in istruttoria.

Infatti, la domanda che è già stata vagliata in istruttoria, andrà (sola, o con le domande con essa concorrenti) sottoposta al vaglio del ministro dei LL. PP. per la concessione e, qualora l'esito di essa risulta favorevole, l'eventuale successivo accoglimento di una, o più domande del successivo gruppo ammesso ad istruttoria (non importa se normale, od eccezionale) ed in concorso tra loro, potrà, al massimo determinare un caso di sottenzione, ai sensi dell'art. 45 del Testo unico n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche, ovvero la ipotesi di cui all'art. 47 dello stesso Testo unico di necessità di utilizzazione delle opere di presa, o derivazione di altre utenze preesistenti, ma, in entrambe le ipotesi, i detti articoli di legge regolano diversamente il regolamento degli interessi contrastanti, componendoli nel quadro di superiori interessi generali della produzione ed accordando gli indennizzi del caso, senza porre il divieto di concessione di nuove utenze, neppure nel caso in cui

queste siano incompatibili con le utenze già in atto, con l'unica limitazione che la nuova utenza sia più importante di quella già legittimamente concessa, ove quest'ultima rimanga sottesa dalla prima.

Quando, perciò, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha, nella sentenza impugnata, ritenuto negato al Ministro dei Lavori Pubblici il potere di ammettere ad istruttoria eccezionale nuove domande, incompatibili con altre precedenti in istruttoria normale, a concorso esclusivo con queste ultime, solo perchè su una preesistente domanda, già completamente istruita, si era definitivamente pronunziato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esso ha dato all'art. 10 del Testo unico del 1933 un'interpretazione estensiva che si deve considerare sicuramente errata, in quanto viene a confondere, in sostanza, tra loro, due concetti ben distinti, quale è quello dell'incompatibilità di domande di derivazione, ed utenza di acque pubbliche, rispetto a quello di concorrenza delle domande stesse.

In realtà, invece, le domande possono essere tra loro incompatibili, senza essere effatto concorrenti; basta, perchè si verifichi tale ipotesi, che le domande (sia pure incompatibili) non siano destinate ad essere vagliate e decise in unica procedura, ai sensi dell'art. 9 del Testo unico sulle acque pubbliche: il che accade, appunto, nel caso di specie, in cui la domanda della C.I.E.L.I., per essere ormai, già completamente istruita, deve soltanto andare direttamente al vaglio del Ministro, non importa se sola, o con altre domande con essa concorrenti, mentre quelle relative alla successiva procedura di concorso, essendo tutte ancora in istruttoria, non debbono essere prese in considerazione dagli organi competenti assieme alla prima (od alle prime); ma se mai, in concorso esclusivo tra loro.

Nella sentenza denunziata si oppone che, anche in questa ipotesi, il titolare della prima domanda già istruita potrebbe, attraverso la presentazione delle successive domande incompatibili con essa, sia pure tra loro soltanto concorrenti, subire lesioni di interesse, in quanto l'amministrazione potrebbe rimanere influenzata (nel dare, o negare la concessione richiesta) dall'esistenza di quelle ammesse ad istruttoria successiva tuttora in corso. È chiaro che, a parte l'eccezionalità di tale caso (difficile a verificarsi, per la notoria necessaria lunghezza delle procedure istruttorie, che, ben di rado, potrebbe consentire un simile accavallamento di distinte procedure concorsuali) il pregiudizio così ipotizzato sarebbe solo eventuale ed indiretto, cosicché in nessun caso, il relativo interesse sarebbe processualmente tutelabile, sia pure in sede di giurisdizione amministrativa.

D'altro canto si può aggiungere che dove la legge ha voluto che, fino alla decisione definitiva di una domanda non se ne possono presentare altre ad istruttoria, neppure in via eccezionale, lo ha espressamente detto, così come ad esempio, ha fatto nel quarto capoverso dell'art. 12 del Testo unico del 1933, n. 1775, quando ha statuito che, ove per conseguire una più razionale utilizzazione del corso d'acqua, o per altre ragioni ivi elencate, sia necessario disporre la modifica di progetti da parte dei richiedenti durante la breve istruttoria che, in tale ipotesi, segue, non possono essere accettate, per nessun motivo,

domande incompatibili con quelle in esame, fino a che su queste ultime non sia stata adottata una decisione definitiva.

Nessuna consimile disposizione si legge, invece, nell'art. 10 del Testo unico del 1953 che riguarda la specie, perchè è ivi prevista, nel caso di ammissione di domande ad istruttoria eccezionale, solo la sospensione di ogni decisione sulle concorrenti domande già ammesse ad istruttoria normale: il che riferma, per altro verso, che le domande già ormai istruite (perchè su di esse si è già pronunziato definitivamente il Consiglio Superiore) non ricevono alcun arresto, o ritardo per effetto della ammissione di altre successive domande incompatibili, ma non concorrenti (non importa se ad istruttoria normale, od eccezionale). Le domande istruite, perciò, vanno direttamente ed egualmente al vaglio definitivo del Ministro, ai sensi dell'art. 9 del più volte ricordato Testo unico sulle Acque Pubbliche, senza ricevere pregiudizio alcuno dalla esistenza di una successiva procedura concorsuale relativa a domande non concorrenti, anche se incompatibili con le dette utenze già richieste, che, ormai istruite, debbono essere solo vagliate dal Ministro, per le sue decisioni definitive.

Nè si dica, che, a differenza di quanto dispone il ricordato art. 45 del Testo unico in caso di sottenzione, i titolari di tali domande già istruite — nulla sapendo della esistenza di domande successive non concorrenti, ma incompatibili — non sarebbero in grado di esporre le loro controdeduzioni in ordine alle richieste successive non concorrenti. L'art. 45, per il caso di sottenzione, dispone — è vero — che siano sentiti gli interessati, titolari di precedenti utenze, ma ciò solo in quanto i detti titolari sono già definitivamente immessi nella concessione della utenza stessa.

Nel caso, invece, di semplici richiedenti di utenza, le cui domande già siano istruite, ma su cui non sia stato adottato alcun provvedimento definitivo dal Ministro, la legge demanda al Ministro stesso di vagliare le istanze stesse, in relazione anche alle successive utenze richieste. Infatti, l'art. 9 del Testo unico più volte citato, dispone, appunto, che il Ministro, nel dare, o concedere l'utenza richiesta deve tenere presenti le altre utenze già concesse, nonchè quelle anche soltanto richieste, per preferire quella fra le domande concorrenti che garantisce la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico e meglio soddisfi al pubblico generale interesse.

Può dunque, in linea di massima concludersi che, nel sistema della legge sulle Acque Pubbliche, l'esistenza di una domanda o di un gruppo di domande di utenze tra loro concorrenti, già istruite e sulle quali si sia definitivamente pronunziato il Consiglio Superiore, non vieta alla pubblica Amministrazione di ammettere ad istruttoria normale, od eccezionale nuove domande di utenza, sia pure con le prime incompatibili, ma non con esse concorrenti, anche se, in ordine alle prime, non sia stato ancora dal Ministro adottato alcun provvedimento definitivo in ordine alla chiesta concessione, ai sensi dell'art. 9 del Testo unico approvato con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775».

IMPIEGO PUBBLICO - Effetti della riabilitazione penale sul rapporto di pubblico impiego. (Cons. Stato, IV Sez., 11 dicembre 1957, n. 1181, Pres. Uccellatore; Est. Crisci - Zazzeri c. Min. Difesa Esercito).

È legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione che ritenga non sussistere il requisito della buona condotta in un dipendente che abbia subito condanna penale, ancorchè abbia ottenuto la riabilitazione.

La decisione sopra riferita ha fatto puntuale applicazione delle vigenti norme di legge: così di quelle che regolano gli effetti della «riabilitazione» secondo il codice penale (art. 178) come di quelle di attengono allo stato giuridico degli impiegati dello Stato (art. 1 n. 3 r. d. 30 dicembre 1923, n. 2960, ora art. 2 n. 3 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Nella specie la Amministrazione aveva ritenuto, ai fini dell'inquadramento nei r.s.t., che non potesse ritenersi sussistente il requisito della buona condotta nel dipendente che, dopo aver subito condanna penale, aveva ottenuto la riabilitazione; e il Consiglio di Stato, nel riconoscere la legittimità di tale comportamento, ha così osservato:

«Nè vale rilevare che il ricorrente ha successivamente richiesto ed ottenuto la riabilitazione, poichè questa, ai sensi dell'art. 178 c. p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, ma non gli effetti non penali che da essa derivano. In particolare, la riabilitazione non elimina il reato e la condanna come fatto storico, sicchè, ai sensi delle disposizioni citate, l'Amministrazione è libera di valutare se i cattivi precedenti penali dell'interessato siano o meno compatibili con la sua immissione in ruolo, tenuto presente il diverso «status» che in tal modo egli verrebbe ad acquistare, e la maggiore delicatezza delle funzioni che a lui potrebbero competere».

È appena il caso di ricordare, poi, che ad identiche conclusioni si perviene anche in caso di applicazione di amnistia impropria; sul qual punto la giurisprudenza costante è stata da ultimo confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione 15 novembre 1957, n. 1065, su ricorso Montalto c. Min. Grazia e Giustizia.

N. G.

ISTRUZIONE PUBBLICA - Scuole autorizzate e parreggiate - Università - Rifiuto di autorizzazione - Costituzionalità. (Consiglio di Stato, VI Sez., 30 ottobre 1957, n. 769. Pres. Stumpo; Est. Rizzatti - Barba c. Ministero Pubblica Istruzione).

L'istruzione superiore avente per fine di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni può essere impartita soltanto nelle università ed istituti previsti dalla sezione IV del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; sì che è costituzionalmente legittimo il provvedimento con il quale, in forza delle norme portate dal testo unico citato, il Ministro per la pubblica istruzione rifiuta l'autorizzazione ad un istituto

privato che ha il fine di impartire per corrispondenza tale insegnamento, che si vuol denominare «Università» e che è distinto in «Facoltà» corrispondenti a quelle universitarie.

La decisione della quale si è riportato la massima non sarebbe, forse, di per sé da ricordare in modo particolare, tanto la soluzione adottata appare di tutta evidenza, se non fosse da segnalare ancora una volta la facilità con la quale si cerca di superare le disposizioni delle leggi vigenti, disinvoltamente accusandole di incostituzionalità.

Opposto al ricorrente che le norme del testo unico sulla istruzione superiore non permettevano l'apertura di scuole private di istruzione superiore, salvo i casi delle Università libere e degli istituti superiori espressamente indicati e disciplinati dallo stesso testo unico, costui — che intendeva aprire una «Università» per corrispondenza e rilasciare, dopo un corso di studi triennali il diploma di «laurea», ad esempio, in ingegneria — non ha trovato meglio che appellarsi alla Costituzione.

Ma, aderendo alle difese svolte dall'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la eccezione mossa dal ricorrente, così motivando al riguardo:

«Si è eccepito nel ricorso e nella memorie aggiunte che le dichiarazioni più sopra citate (quelle appunto, del testo unico) e in genere quelle che limitano e condizionano la libertà d'insegnamento sono da ritenersi incostituzionali in relazione sia all'art. 30 che stabilisce il dovere e il diritto dei genitori d'istruire i figli, sia, soprattutto, all'art. 33 della Costituzione per cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; e gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole o istituti di educazione senza oneri per lo Stato. E si è esplicitamente chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Peraltro, non ritiene il Collegio di aderire alla domanda, essendo l'eccezione d'incostituzionalità manifestamente infondata. In primo luogo essa va limitata a quelle che sono le norme che vengono citate nel provvedimento a sostegno della decisione ministeriale e a quella che, comunque, anche se non espressamente citata, concerne la questione dedotta in giudizio e cioè la libertà dell'insegnamento universitario ai fini dell'esercizio degli uffici e delle professioni, con rilascio di specifiche lauree o titoli similari anche se diversamente chiamati e non riconosciuti dallo Stato. E pertanto la costituzionalità di norme, quale la legge 19 gennaio 1942, n. 86, che non concernono l'istruzione superiore, e non sono state comunque poste a base del provvedimento, non interessa la presente vertenza. Esaminando, quindi, l'eccezione in rapporto alle leggi riguardanti l'istruzione superiore, nei limiti ed agli effetti anzidetti, osserva il Collegio che tanto l'art. 30 che l'art. 33 hanno carattere programmatico e necessariamente presuppongono l'emanazione di leggi che regolino la materia. Per quanto più particolarmente attiene all'art. 33, l'enunciazione del principio generale della libertà di insegnamento è seguita da molteplici richiami ad una futura regolamentazione di tale libertà da parte del potere legislativo che dovrà

determinare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali ed i limiti della loro attività. Talchè l'art. 33 ha il carattere di norma direttiva rivolta al legislatore perchè, tenuti presenti i principi ivi affermati, ad essi informi la propria futura attività».

N. G.

LOCAZIONE — Accasermamento delle forze di polizia — Trasferimento dell'onere allo Stato. Legge 2 luglio 1952, n. 703 — Portata. (Corte di Cassaz., Sez. III, 19 novembre 1957, sent. n. 4413/57. Pres. Lombardo; Est. Mastropasqua; P.M. Maccarone (conf.). — Amministrazione dello Interno c. Grimaldi Luciani).

L'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che trasferisce l'onere dell'accasermamento delle forze di polizia dalle Amministrazioni Provinciali allo Stato, comporta l'assunzione diretta da parte dello Stato del «servizio» inteso come complesso dei beni e dei mezzi necessari nonchè dei relativi rapporti giuridici.

Per intendere esattamente la particolare importanza della decisione in esame occorre tenere presente che all'accasermamento delle forze di polizia hanno provveduto le Amministrazioni Provinciali, assicurando la sistemazione delle forze medesime in immobili presi in locazione in base a contratti-tipo predisposti dal Ministero dell'Interno, nei quali si pattuiva espressamente la risoluzione del rapporto «qualora dall'onere dell'accasermamento sia esonerata la Provincia per passaggio allo Stato o ad altro Ente».

Entrata in vigore la legge 2 luglio 1952, n. 703, che all'art. 5 prevedeva espressamente la cessazione di tale onere della Provincia mettendolo a carico dello Stato, il sig. Grimaldi Luciano intimava licenza per finita locazione alla Prefettura di Catania sostenendo che in base all'art. 13 del contratto, che conteneva la ricordata pattuizione-tipo, questo doveva intendersi risoluto e, di conseguenza, doveva l'Amministrazione essere condannata al rilascio dell'immobile.

Rimesse le parti dinanzi il Tribunale di Catania, competente per valore, la domanda avanzata dal Grimaldi veniva rigettata ritenendosi che il chiesto rilascio fosse improponibile nei confronti dell'Amministrazione, e che la pattuizione citata fosse stata posta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale, la quale solamente avrebbe potuto invocarla.

Impugnata tale sentenza dal Grimaldi, la Corte di Appello di Catania dichiarava la illegittimità della occupazione dell'immobile da parte dell'Amministrazione dell'Interno sotto il profilo che a questa doveva intendersi trasferito, in virtù della legge ricordata, il «servizio» di accasermamento, ma non anche i rapporti giuridici relativi, quale il contratto di locazione dell'immobile del Grimaldi.

Ad ulteriore preteso sostegno della decisione i Giudici di secondo grado osservavano come, andando di diverso avviso, si sarebbe creato un nuovo caso di successione nella proroga legale della locazione, in contrasto con le ipotesi tassative previste dalla legge vincolistica 23 maggio 1959, n. 253.

Investita della questione la Corte Suprema questa ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla Avvocatura in ordine alla costituzione diretta di rapporti tra Stato e proprietario dell'immobile in virtù della legge del 1952, n. 703, mandando alla Corte di Appello di Palermo di risolvere il punto della applicabilità o meno delle norme vincolistiche al contratto «de quo».

Ha esattamente rilevato la Corte di Cassazione che «... con la disposizione di legge in discussione non si trasferì semplicemente al bilancio statale l'onere finanziario fino allora sostenuto dalle provincie per l'accasermamento delle forze di polizia, il che avrebbe anche potuto lasciare inalterati preesistenti rapporti e situazioni giuridiche, ma più ancora, e principalmente, fu disposta l'assunzione diretta da parte dello Stato dell'intero servizio il che implicava, sia pure per implicito, ma non per questo meno necessariamente, la automatica successione dello Stato nella titolarità di tutti quei rapporti attivi e passivi inerenti al servizio stesso e volti ad assicurare il normale espletamento, primi fra tutti, per la loro intuitiva preminenza, quelli attinenti allo apprestamento dei locali da adibire, e di fatto adibiti, a caserma.

È semplicistico invero affermare che la norma in discussione, fosse diretta unicamente a regolare rapporti pubblicistici a contenuto patrimoniale fra lo Stato e la provincia sì da doversene escludere ogni influenza su altri rapporti di natura privatistica dal momento che questi ultimi sono inscindibilmente connessi ai primi tanto che da essi traggono appunto origine quegli oneri che si volle trasferire al bilancio statale.

«Ne è rilevante in senso contrario la circostanza che, quando nel 1923 fu disposto il trasferimento alle provincie del servizio di accasermamento dei carabinieri, fu espressamente previsto (art. 12 r. d. 5 luglio 1923) che i contratti di affitto o di prestazione d'opera di qualsiasi natura stipulati dal Ministero dell'Interno per il servizio suddetto dovevano ritenersi «rinnovati» ope legis in favore delle singole Amministrazioni provinciali interessate, in quanto l'omissione nel più recente inverso provvedimento, di tale espressa statuizione ben si spiega con la sua pleonasticità piuttosto che con una difforme, ed addirittura, contraria, volontà legislativa non essendo in verità pensabile che lo Stato si sia voluto esporre all'alea di trovarsi da un momento all'altro privato delle caserme alloggiate in stabili di proprietà privata per quell'uso tolti in locazione dalle Amministrazioni Provinciali, nè, tanto meno, a quella di dovere affrontare un onere finanziario di gran lunga maggiore di quello previsto stante la necessità di ricorrere a nuove locazioni in regime di libera contrattazione».

È appena il caso di rilevare come la sentenza della Suprema Corte abbia un'importanza che trascende il caso deciso proprio per quanto già osservato in ordine all'essere stati posti in essere, ad opera delle Amministrazioni Provinciali, ed in tutto il territorio nazionale, rapporti di locazione sulla base del contratto-tipo predisposto dal Ministero dell'Interno.

La gravità delle conseguenze cui si sarebbe andati incontro ove fosse stata confermata la sentenza della

Corte di Appello di Catania è intuitiva, quando si pensi che sulla base di tale precedente, per le forze di polizia si sarebbe posto il problema, praticamente insolubile, di trovare altra idonea sistemazione.

È bensì vero che la Corte Suprema ha parzialmente risolto la questione decidendo del passaggio allo Stato dei contratti di locazione, aventi ad oggetto tali caserme, in base alla legge citata, ma dell'ulteriore problema relativo all'assoggettamento dei contratti medesimi al regime vincolistico sembra possa attendersi una soluzione parimenti favorevole per l'Amministrazione.

Già nella sentenza citata si è espressamente escluso che fosse pensabile come il legislatore avesse voluto porre lo Stato di fronte ad un « onere finanziario di gran lunga maggiore di quello previsto, stante la necessità di ricorrere a nuove locazioni in regime di libera contrattazione », in tal modo dando lo spunto a ritenere che la Corte Suprema abbia ritenuto operante il regime di blocco per quei contratti anche se succeduto lo Stato alla Provincia — ma sembra decisivo osservare, in favore della tesi sostenuta dalla Avvocatura, che se il « servizio » di accasermamento si garantisce con la continuità del contratto di locazione già assicurata in capo alla Provincia, non è dato vedere perchè, trasferendosi tale contratto allo Stato, debba precipitare in una situazione deteriore. È vero che la legge vincolistica prevede certe ipotesi di successione nella proroga, ma non è detto che queste debbano essere le uniche, potendo il legislatore aggiungerne altre, o modificare quelle esistenti.

Nella specie la successione dello Stato alla Provincia è anche successione nella proroga della locazione perchè, andando di diverso avviso, si arriverebbe all'assurdo di ritenere avvenuta una successione nel rapporto contrattuale, in concreto negandola, poi, col negare la successione alla proroga.

R. CARAFA

PRESCRIZIONE — *Prescrizione penale — Contravvenzioni finanziarie — Art. 16, legge 7 gennaio 1929, n. 4 — Termine triennale — Applicabilità.* (Corte di Cassaz., I Sez. Penale, Sent. n. 928/57, ricorso Gaianigo).

Alle contravvenzioni, previste dalle leggi finanziarie, si applica il termine triennale di prescrizione, di cui all'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e non quello più breve, stabilito dall'art. 157 C. p.

Come è noto, l'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce in tre anni il termine di prescrizione per le contravvenzioni, previste dalle leggi finanziarie, mentre l'art. 157, n. 6, C. p. fissa per le contravvenzioni in genere il minor termine di 18 mesi.

Del contrasto tra le due norme legislative si ebbe già ad occupare la Corte Suprema (Cassazione 1ª Sez. Penale, Sent. n. 1626/1953, pubblicata su questa Rassegna, anno 1955, p. 108), la quale, muovendo dalla considerazione che l'art. 41 del r. d. 28 maggio 1931, n. 601, con cui furono approvate le disposizioni di coordinamento e transitorie per

il nuovo Codice penale, sancisce la prevalenza della norma più favorevole al reo nel caso di diversa prescrizione di reato, contenuta in leggi anteriori, ritenne applicabile alle contravvenzioni finanziarie il minor termine di 18 mesi, statuito dall'art. 157, n. 6, C. p.

Con la sentenza, che si annota, la Corte Suprema è, invece, pervenuta a conclusioni opposte e, a dire il vero, nella specie non può parlarsi di mutamento di indirizzo giurisprudenziale, sibbene di più attento esame della questione al lume di un esatto coordinamento dei testi legislativi.

Al riguardo torna opportuno trascrivere la limpida motivazione della sentenza, nella quale sono racchiuse le argomentazioni prospettate dall'Avvocatura Generale in sede di discussione.

« La legge 7 gennaio 1929, n. 4, che contiene i principi fondamentali del diritto penale tributario è legge speciale, onde essa, a norma dell'art. 15 C. p., prevale al codice che è legge generale. Il carattere speciale dell'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si rileva anche dalla espressione dell'articolo stesso che precisa: « per le contravvenzioni previste dalle leggi finanziarie... » Che le disposizioni della citata legge 1929, n. 4, non siano state abrogate o modificate dal Codice penale è confermato dall'articolo 62 della legge medesima. Con questo articolo non solo si rinviava l'entrata in vigore della legge per farla coincidere con l'entrata in vigore del nuovo Codice penale, ma si prevedeva anche il coordinamento di essa con il Codice stesso; il che significa che questo non si sostituiva sic et simpliciter alle preleggi finanziarie, ma ne importava la revisione da effettuarsi dal Governo, giusta la delega contenuta nell'articolo medesimo. Il Governo ha fatto uso della delega concessagli e nel procedere al coordinamento nulla ha disposto circa la prescrizione (r. d. 24 settembre 1931, n. 1473); onde questa per quanto concerne il termine non può non ritenersi regolata dall'art. 16 delle preleggi finanziarie stante il carattere speciale delle preleggi stesse ».

G. GENTILE

REQUISIZIONI — *Requisizioni alleate — Competenza territoriale dell'A.G.O. nelle cause d'impugnativa delle liquidazioni di indennizzi disposte dal Ministero del Tesoro.*

I.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1951, n. 10, concernenti gli organi competenti a provvedere sulle domande di indennizzo per la requisizione di beni da parte delle Autorità Alleate e la procedura da seguire non contengono alcuna deroga alle norme generali sulla contabilità dello Stato, secondo le quali, ai sensi degli articoli 278 lett. d), 287 e 407 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, il pagamento delle spese dello Stato, anche se disposto dalle Amministrazioni centrali (nella specie Ministero del Tesoro), viene normalmente eseguito mediante ordinativi diretti sulle Tesorerie Provinciali, le quali, sono determinate in relazione al domicilio dei creditori. Pertanto giudice compe-

tente per il territorio è quello del luogo in cui ha sede la Tesoreria Provinciale abilitata al pagamento. (Cass. I Sez., 26 ottobre 1956, Sent. n. 3969. Pres. Piacentini; Est. Bricarelli, Ricorso Ministero del Tesoro c. Soc. Acciaierie Ferriere Pugliesi).

II.

In materia di requisizioni alleate, disciplinate dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, il luogo di esecuzione della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio dall'attore è particolarmente individuato dall'organo competente a conoscere, liquidare e provvedere al pagamento, in ordine all'indennizzo preteso, giusta l'art. 4 della detta legge, che è il Ministero del Tesoro, quando la pretesa superi i due milioni.

Pertanto, se il Ministero emette ordinativo di pagamento sulla Tesoreria Provinciale di Roma, sia pure per farne accreditamento in un conto corrente postale in favore dell'Ente creditore (avente sede in Milano) competente a giudicare è l'Autorità Giudiziaria di Roma. (Cass. I, Sez., 21 gennaio 1958, Sent. n. 113. Pres. Oggioni; Est. Civiletti. Su ric. Ministero del Tesoro c. Ente Fiera Campionaria Internazionale di Milano).

La Corte di Cassazione, con le due sentenze riferite in massima, ha risolto difformemente la stessa questione di competenza, quella cioè relativa ai giudizi d'impugnativa delle liquidazioni d'indennizzi in materia di requisizioni alleate, predisposte, a norma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, dal Ministero del Tesoro.

Invero la Corte mentre, nella prima sentenza, ha ritenuto « stante la separazione costantemente attuata, nel sistema della contabilità generale dello Stato, tra gli organi competenti a disporre i pagamenti e quelli cui spetta eseguirli » che l'esecuzione dell'obbligazione dell'Amministrazione si attua in concreto nel luogo ove ha domicilio il creditore, nella seconda pronuncia, invece, la Corte stessa, senza tener conto della distinzione sopra accennata, ha opinato che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è particolarmente individuato dalla sede del debitore Ministero, competente a provvedere alla liquidazione e pagamento dell'indennizzo, a norma del predetto art. 4.

Dell'esattezza di questa ultima decisione ci sia consentito di dubitare, sembrandoci obliterata completamente la fondamentale distinzione dell'ordinamento contabile dello Stato, messa in chiara luce ed applicata dalla precedente sentenza, fra organo competente a ordinare il pagamento e quello cui spetta eseguirlo, in relazione alle norme degli artt. 270 e segg. del Regolamento di Contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827.

Distinzione questa rilevata anche dalla dottrina (cfr. ad es. BENTIVEGNA: Elementi di contabilità dello Stato. Giuffrè, 1950, paragr. 65, specie p. 215 e segg.).

Così sembra doversi ritenere che il luogo della esecuzione dell'obbligazione dell'Amministrazione non possa identificarsi con quello in cui siede il Ministero del Tesoro, che, a norma dell'art. 4 della legge del 1951, è competente solo ad ordinare il pagamento, ma non ad eseguirlo.

È vero poi che, nel caso, il Ministero del Tesoro aveva disposto ordinativo di pagamento dell'indennizzo sulla Tesoreria Provinciale di Roma, ma è vero anche che tale ordinativo non era pagabile nella Tesoreria stessa, dovendo invece l'importo relativo essere accreditato in un conto corrente postale in favore del creditore Ente Fiera Campionaria con sede in Milano, giusta quanto l'Amministrazione poteva disporre in base al r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759 sulla richiesta dell'Ente.

Onde in base ai criteri insegnati dalla precedente sentenza della Corte Suprema essendo il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione in Milano, domicilio del creditore, competente a giudicare sarebbe stata l'Autorità Giudiziaria di Milano.

D'altra parte è prevedibile, ove abbia seguito la giurisprudenza adottata dalla Corte di Cassazione nella più recente sentenza, che davanti l'Autorità Giudiziaria di Roma si affollerebbero le numerosissime cause d'impugnativa di cui trattasi, nella massima parte delle quali vi è stata liquidazione, diretta o in sede di reclamo, da parte del Ministero del Tesoro.

Comunque, è auspicabile che la Suprema Corte regolatrice, in relazione alla questione di competenza territoriale de qua, che, come noto è inderogabile, adotti una soluzione univoca, che renda chiara e agli interessati e all'Amministrazione la via da seguire.

G. SANTORO PASSARELLI

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

COMPETENZA - Truffa, momento e luogo di consumazione del delitto - Competenza territoriale. (Corte di Appello di Roma, Sez. I, sent. 13 giugno 1957. Pres. Palermo, est. Franco; P.M. De Matteo; imp. Ciurleo Domenico ed altri).

Il momento consumativo nella truffa deve essere riferito al momento in cui si verifica il danno per l'offeso, essendo questo l'ultimo aspetto dello evento con il quale si consuma il reato.

Nell'ipotesi in cui il colpevole realizzi il profitto ingiusto in un luogo diverso da quello nel quale si sia verificato il danno all'offeso, bisogna aver riguardo a questo e non al primo per determinare, in applicazione dell'art. 39 c.p.p., la competenza territoriale del Giudice.

Se il danno consista nella lesione al patrimonio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, esso deve ritenersi sia verificato nella sede dell'ente che è, per statuto, Roma, alla quale il patrimonio è territorialmente riferibile.

I - L'attenzione del mondo giudiziario e di quello economico finanziario è stata, in questi ultimi anni, ripetutamente ed a lungo, secondo lo sviluppo delle varie fasi, alcune delle quali di non breve durata, richiamata dal processo comunemente noto come processo delle frodi valutarie. Al fine di orientare immediatamente il lettore, si ricorderà che quel processo si riferisce (si usa il verbo al presente in quanto pende tuttora il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del Giudice di secondo grado) a quelle frodi valutarie di rilevante entità che furono commesse negli anni correnti dal 1949 al 1951 mediante false importazioni di merce dall'estero. I fatti, già oggetto di esame da parte del Tribunale di Roma, sono stati successivamente presi in considerazione dalla Corte di Appello nella sentenza 13 giugno 1957, di cui si è riportata la massima relativa alla valutazione della censura attinente alla pretesa incompetenza territoriale di quel Tribunale.

I problemi di diritto sostanziale e processuale che sono stati esaminati in sentenza sono molteplici e ponderosi: se di essi volesse darsi contezza, anche se la pubblicazione della sentenza fosse limitata ai punti fondamentali ed il commento fosse contenuto in termini sintetici, non basterebbe forse un intero fascicolo della Rassegna. È per ovvie esigenze quindi che tali pubblicazioni e commento sono riservati a quella parte, già indicata, in cui è stato affrontato il problema della competenza territoriale, senza peraltro prescindere dalla esposizione, la più breve possibile, dei principi che alla materia in esame si riferiscono, la conoscenza dei quali è indispensabile ai fini di una esatta comprensione della questione che ci occupa.

II - La teoria del nazionalismo economico e la necessità dell'intervento dello Stato nella vita economica per proteggere le industrie nazionali avevano consigliato ai Paesi usciti dalla prima guerra mondiale l'opportunità di controllare direttamente le loro economie.

In Italia il monopolio dei mezzi di pagamento necessari e conseguenti rispettivamente alle operazioni di importazione ed esportazione di merci da e per l'estero venne attuato col D.M. 8 dicembre 1934, il quale stabilì l'obbligo della cessione allo Stato delle divise, dei crediti e delle valute, da parte di ogni possessore, contro pagamento del loro valore in moneta nazionale. Era una vera e propria « requisizione » per i superiori interessi del Paese, a sostegno della quale furono anche stabilite, con legislazione di cui non conta qui esaminare l'evoluzione, severissime sanzioni contro i trasgressori.

Nel 1946, con il D.L.L. n. 139 del 26 marzo, il legislatore ritenne opportuno di attenuare la rigidità del sistema precedentemente seguito, attuando un indirizzo più liberale in politica economica: limitando cioè alla metà la cessione obbligatoria allo Stato delle divise estere (fino allora, si è detto, totale) e lasciando l'altra metà a disposizione di coloro ai quali le divise erano pervenute (in genere esportatori in conseguenza di atti di esportazione), affinché le utilizzassero in affari di importazione o personalmente o cedendole a terzi allo stesso scopo.

Per l'art. 1 del citato D.L.L. l'esportatore od il cessionario al quale dall'esportatore fossero state cedute le divise acquisite con l'operazione di esportazione all'estero, era tenuto ad offrire, al tempo dei fatti valutati in sentenza, in cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi le divise estere non utilizzate; e l'art. 5 del D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1347, dispose che l'acquisto da parte di detto Ufficio delle divise non tempestivamente utilizzate, non utilizzate cioè entro il termine stabilito dal Ministero del Commercio con l'estero, avvenisse con lo sconto del 20 per cento.

Poichè, evidentemente, la dizione « non utilizzate » è da interpretarsi nel senso di non utilizzate affatto o, quanto meno, non legittimamente utilizzate, la mancata cessione delle divise non utilizzate affatto per operazioni di importazione di merci o non utilizzate legittimamente per quell'operazione di importazione per la quale erano state assegnate, si era risolta evidentemente in un danno per l'U.I.C., a vantaggio del quale era stato stabilito per legge che andasse la differenza fra il prezzo medio delle quotazioni delle divise ed il prezzo, inferiore al precedente del 20 %, che veniva corrisposto all'atto dell'acquisto da parte dell'Ufficio medesimo delle divise non tempestivamente utilizzate dall'esportatore, differenza non potuta in tal modo acquisire.

È da ricordare al riguardo che la disponibilità delle divise era stata ottenuta, nei casi in esame, mediante la presentazione di falsa documentazione dimostrativa della effettuanda (nella ipotesi di pagamento anticipato) od effettuata (nelle altre di pagamento posticipato) operazione di importazione (in effetti non avvenuta) (1).

La presentazione di tale falsa documentazione aveva consentito di trarre in inganno; a) per le operazioni di importazione di merce a licenza, gli Istituti di credito o l'U.I.C. (limitatamente, questo Ufficio, per le operazioni a pagamento anticipato a partire dal 18 settembre 1950); b) per le operazioni di importazione di merci a dogana, ancora gli Istituti di credito o l'U.I.C. (limitatamente, questo Ufficio, per le operazioni a pagamento anticipato con bonifico semplice), ai quali era affidato l'esame della documentazione medesima (2).

L'ingiusto profitto fu ritenuto consistere nella elusione dell'obbligo di cessione delle divise non utilizzate col noto sconto del 20 %; il danno nel mancato acquisto da parte dell'U.I.C. delle divise con tale sconto.

III - A tali nozioni, per affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, ha fatto ricorso la sentenza di cui si annota la massima previa critica della diversa definizione data allo schema del reato da parte del Giudice di primo grado. Non interessa qui esaminare se fosse esatta la tesi sostenuta dal Tribunale (che sarebbe fuor d'opera esporre) o sia invece da accogliersi quella sostenuta dalla Corte di Appello (ed in questi sensi è la nostra convinzione, sia qui detto per inciso).

Preme piuttosto accertare se gli argomenti contenuti nella parte che si annota relativa al problema della competenza territoriale siano fondati o se ad

(1) L'esposizione di cui al testo presuppone l'esatta conoscenza delle nozioni di «operazione di importazione a pagamento anticipato» e di «operazione di importazione a pagamento posticipato»: senza volersi attardare in spiegazioni troppo dettagliate, basti ricordare che la prima operazione è quella in cui il pagamento della merce dell'importatore italiano all'espertatore estero avviene prima che la merce sia importata, mentre nella seconda il pagamento avviene quando l'importazione è già stata effettuata; ed ubbidisce quindi alla logica ed al buon senso il considerare che, come in pratica avveniva, nel pagamento anticipato documentazione dimostrativa dell'effettuanda operazione di importazione potesse essere quella indicante l'avvenuto atto di acquisto della merce, mentre nel pagamento posticipato documento fondamentale doveva essere quello dimostrativo dello sdoganamento della merce medesima.

(2) Ciò presuppone, a sua volta, la conoscenza del significato delle nozioni di «importazione di merce a licenza» e di «importazione di merce a dogana», intendendosi per prima quella che avveniva con il conforto di una autorizzazione rilasciata di volta in volta dallo Stato e per seconda quella che avveniva invece per merci per le quali, non esigendosi tale autorizzazione, l'importazione era da ritenersi libera.

essi piuttosto non si debba sostituirne altri, ferme restando peraltro le conclusioni alle quali la Corte è pervenuta.

È noto che per l'art. 39, 1° comma, c.p.p. la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato fu consumato: per stabilire cosa significa consumato, occorre accertare cosa si intende per consumazione in senso tecnico. Sul significato della nozione l'accordo in dottrina è assoluto: il momento consumativo deve intendersi come il momento in cui il fatto, coincidendo con la fattispecie legale, diventa reato, rendendo possibile l'instaurazione del procedimento per il titolo di reato consumato (3). Il momento della consumazione coincide insomma con quello della realizzazione dell'evento: dove si realizza l'evento, là si ha il luogo della consumazione.

L'evento della truffa consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno: di tale evento sono nettamente identificabili due parti, il procurare il profitto ed il subire il danno. Vi può essere coincidenza topografica fra queste due parti dell'evento (o due eventi, se più piace, a seconda che quello, piuttosto che unitariamente considerato, voglia essere scisso), ma tale coincidenza può anche mancare. In questo caso, poichè il momento consumativo della truffa coincide col verificarsi dell'ultimo elemento integratore della sua nozione giuridica, cioè il danno, il quale, mai antecedente, spesso è contemporaneo, ma talvolta è successivo al conseguimento dell'ingiusto profitto, decisivo nella determinazione del locus patris criminis si considera il luogo in cui si subisce il danno. È chiaro che, quando esista contemporaneità tra i due eventi e non sussista invece coincidenza topografica nel verificarsi di essi, ad uno dei due debba riconoscersi la preminenza ai fini della determinazione del locus sopradetto; e ciò avviene in applicazione del principio valido nell'ipotesi in cui il danno sia successivo al profitto, principio che estende la sua efficacia di massima fino ad influire sulla soluzione del quesito relativo alla identificazione di quel luogo nelle fattispecie in cui sussista la contemporaneità sopra indicata (4).

(3) Cons. FLORIAN: *Trattato di diritto penale, Parte generale del diritto penale*, vol. I, Milano, 1934, 637-638; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Torino, 1950, 446 e segg.; BETTIOL: *Diritto penale, Parte generale*, Palermo, 1955, 403 e segg.; CAVALLO: *Diritto penale, Parte generale*, vol. II, Napoli, 1955, 718 e segg. Si omette la citazione di quegli AA. di cui il richiamo verrà fatto a proposito del riferimento della loro opinione sul problema specifico della consumazione del delitto di truffa.

(4) In tali sensi è la giurisprudenza della Corte Suprema (così Cass. I sez. 5 maggio 1948, n. 547, in conflitto di competenza fra Pretore Genova e Pretore Brindisi in proc. GRECO: id. 7 maggio 1948, n. 561, in conflitto fra Pretore Torino e Pretore Ventimiglia in proc. Sappa, *Giur. comp. Corte Sup. Cass.* 1948, I semestre, 371-372), di cui le massime sono riprese dalla dottrina che, mentre si è diffusa nello studio del problema del momento consumativo della truffa in relazione al concetto penalistico di patrimonio (cons. DELOGU: *Il momento consumativo della truffa*, «Giur.

IV - Ciò premesso, occorre ora fare applicazione del principio al nostro caso, principio secondo il quale locus patratu criminis deve ritenersi quello in cui si è realizzato l'evento; e, se non coincide il luogo del conseguimento del profitto con quello del pagamento del danno, decisivo ai fini della determinazione della competenza territoriale, appare il secondo.

Una prima indagine è quindi da compiere ed è quella che investe la identificazione del momento, al quale riferire, con deduzioni consequenziali, il luogo di consumazione del reato.

Diciamo subito che, nonostante le conclusioni a cui la Corte è pervenuta, siano accettabili, riferendosi in ultima analisi, tal luogo alla sede della persona giuridica offesa dalla truffa (dell'U.I.C. cioè), non altrettanto può affermarsi per quanto riguarda il ragionamento compiuto.

Al riguardo occorre ancora richiamare l'attenzione sulla identificazione del profitto e del danno ritenuti sussistere nei casi in esame: sull'elusione dell'obbligo cioè di offrire in cessione all'U.I.C. le divise non legittimamente utilizzate e sul mancato acquisto delle medesime da parte di detto Ufficio con lo sconto del 20 %. Ed ancor più occorre por mente al fatto che, essendo consentita l'utilizzazione delle divise entro il termine di sessanta giorni da quello in cui esse erano state acquisite a nome dell'esportatore nel conto allo stesso intestato (art. 1 del D.M. 3 settembre 1946, in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 10 settembre di quell'anno, in vigore al tempo dei fatti giudicati in sentenza), tal obbligo deve ritenersi sorgesse con il momento immediatamente successivo alla scadenza del termine suddetto.

Di avviso diverso è invece la Corte per la quale nessuna rilevanza avrebbe la circostanza che il ter-

comp.», Corte Sup. Cass. 1944, 68 e segg.; BETTIOL: *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, «Giur. it.», 1947, IV, 4 e segg.; del concetto penalistico di patrimonio agli effetti della sussistenza del danno nella truffa si è occupato anche il PEDRAZZI in *Frodi valutarie mediante false importazioni e delitto di truffa* in «Riv. it. dir. pen.», 1956, 182 e segg., in sede di esame della sentenza del Giudice di primo grado in parte de qua, non risulta si sia attenduta a valutare a fondo il particolare aspetto che assume la questione quando esista contemporaneità e non coincidenza topografica dei due eventi, di cui la soluzione non sembra peraltro, a nostro avviso, opinabile (cons. MANZINI: *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1952, IX, 657-658; DE MARSICO: *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, 147). È da rilevare inoltre che l'affermazione, che pur si riscontra in alcuni AA. (cons. RANIERI: *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, vol. III, Milano 1952, 371; ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, vol. I, Milano, 1954, 252), secondo la quale la realizzazione del profitto segna il momento consumativo del reato in esame, non ha significato contrastante con quanto si è detto, poichè è evidente la polarizzazione di quegli AA., in tale affermazione, sulla più frequente ipotesi in pratica della coincidenza cronologica dei due eventi, di cui uno non è che l'altra faccia, in unità di contesto temporale, della stessa medaglia.

mine per la utilizzazione lecita della divisa non fosse ancora decorso, se l'agente non avesse già fatto una utilizzazione contra ius mediante inganno dell'offeso, con profitto proprio e danno dell'avente diritto.

La sottolineatura di questa parte del ragionamento contenuta in sentenza è nostra: essa è stata fatta allo scopo di dimostrare in che consiste l'errore del ragionamento medesimo. Praticamente si dà per dimostrato quel che si deve dimostrare: si riporta cioè al momento della legittima utilizzazione della valuta il determinarsi del profitto e del danno con affermazione apodittica, quando invece alla identificazione di questo evento, nel suo duplice aspetto, può addivenirsi solo attraverso rigorose argomentazioni. Se il vantaggio consiste, come si è detto, nella elusione dell'obbligo di offrire in cessione le divise non legittimamente utilizzate e se tale obbligo sorgeva solo allo scadere del sessantesimo giorno da quello dell'accredito (idem per il danno, mutatis mutandis) non si vede come possa ragionevolmente affermarsi sussistere inadempimento, prima della scadenza del termine che comporta l'obbligo dell'adempimento medesimo.

Se Tizio riceve in prestito da Caio una somma che deve restituire sei mesi dopo la data del prestito, è già inadempiente al momento in cui si è messo in condizioni di non poter più restituire la somma, o solo alla scadenza dei sei mesi? La risposta al quesito non pare dubbia, così come non v'ha dubbio che (tanto si immagina, è chiaro, come ipotesi scolastica), se quell'esportatore, il quale aveva disponibilità di divise e queste aveva illegittimamente utilizzate al decimo giorno, ad esempio, dall'accredito di esse sul suo conto, fosse stato immediatamente denunciato per truffa e si fosse proceduto nei suoi confronti con tanta sollecitudine da emettersi sentenza prima della scadenza del noto termine dei sessanta giorni, ad assoluzione nei confronti del predetto si sarebbe dovuto addivenire per inesistente coincidenza del fatto giudicato con la fattispecie legale. Se tale esportatore invero, utilizzate illegittimamente le divise, fosse venuto legittimamente in possesso di ugual quantitativo di esse tanto da offrirle in cessione, alla scadenza del termine, con lo sconto del 20 % all'U.I.C., non potrebbe certo dirsi che tutto ciò avrebbe esclusivamente rilevanza come circostanza attenuante, posto che all'adempimento dell'obbligo tempestivamente l'esportatore medesimo aveva dato corso.

Nè deve impressionare la considerazione, con la quale la Corte ha ritenuto di aggiungere conforto alla tesi sostenuta, secondo cui «d'altro canto, ove il termine sia già decorso quando l'agente attui la disponibilità della divisa, e così consegua l'ingiusto profitto, non potrebbe il momento consumativo essere riportato ad una data in cui, per ipotesi, non fossero ancora stati iniziati gli atti di esecuzione del reato»: a prescindere dal fatto che la previsione ha carattere essenzialmente teorico, in quanto o le divise erano già state illegittimamente utilizzate prima del termine od il tentativo di utilizzarle illegittimamente dopo avrebbe urtato contro l'insuperabile ostacolo del non ottenimento delle autorizzazioni necessarie che sarebbero state rifiutate proprio per essere quel ter-

mine scaduto, si può pure ammettere che in tali ipotesi il momento consumativo coincida con l'illegittima utilizzazione delle divise, successiva, si ripete, alla scadenza dei sessanta giorni, e comportante come immediata conseguenza, per essere ormai tale termine scaduto, l'inadempimento dell'obbligo della cessione con il noto sconto all'U.I.C., il di cui sorgere a tal momento dovrebbe ritenersi logicamente rinviato. Ma una ammissione in tali sensi, alla quale non abbiamo difficoltà di aderire, non influisce sulla identificazione del momento consumativo, nelle ipotesi in cui l'illegittima utilizzazione sia avvenuta nei sessanta giorni, coll'istante immediatamente successivo alla scadenza di quel termine.

V - Ritenuto dunque che il tempo del conseguimento dell'ingiusto profitto coincide con il momento immediatamente successivo alla scadenza del termine oltre il quale le divise, se non utilizzate, dovevano essere cedute (e non lo furono) all'U.I.C. col noto sconto, luogo di conseguimento deve ritenersi quello in cui la persona, che non aveva ottemperato all'obbligo, aveva la sua residenza (intesa in senso tecnico, come luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale: art. 43, capoverso, c.c.). È in questo luogo che il patrimonio, che appartiene a tal persona e che dal punto di vista territoriale sembra possa essere considerato riferibile più alla residenza che non al domicilio, come sede principale degli affari e degli interessi, si locupletò del non pagamento del noto 20 %: non ottemperando all'obbligo della cessione della divisa la persona conservò nel patrimonio l'intero importo di essa e non questo decurtato del 20 %. Non deve sorprendere, nella determinazione del locus in esame, il richiamo che si è fatto alla residenza di colui che ha conseguito l'ingiusto profitto: essendo questo dovuto alla inosservanza di un obbligo, cioè ad un comportamento negativo, ad un non comportamento insomma, nessun fatto positivo può richiamarsi a chiave della soluzione del problema, diverso dal non impoverimento di un patrimonio che deve presupporre interessare la residenza della persona.

Il tempo del patimento del danno coincide anche esso con il momento immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra ricordato e quindi col tempo del conseguimento dell'ingiusto profitto. Non altrettanto è invece a dirsi per quanto riguarda il luogo del patimento del danno che non coincide affatto con quello del conseguimento dell'ingiusto profitto. Il luogo del patimento del danno che venne subito dall'U.I.C., di cui il patrimonio, con la inosservanza del noto obbligo, non si locupletò dell'acquisto di divisa a prezzo ridotto del 20 % rispetto al suo valore, coincide colla sede di questo Ufficio alla quale il patrimonio è territorialmente riferibile, e cioè Roma.

Locus patris criminis è dunque Roma: la competenza territoriale era del Tribunale di Roma. La conclusione a cui siamo pervenuti coincide quindi con quella a cui è pervenuta la Corte in sentenza nella parte oggetto di questa nota, anche se la tesi sostenuta dal Giudice di appello circa la identificazione del momento consumativo del reato non è da noi condivisa, senza che peraltro il contrasto su questo punto influisca sulla identificazione del luogo di consumazione del

reato, puntualizzato, come si è visto, per ambedue le tesi, dagli effetti dello stesso fatto negativo (inosservanza dell'obbligo di cessione di divisa non utilizzata con lo sconto del 20 per cento).

F. CHIAROTTI

FALLIMENTO - Società in liquidazione - Effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. (Trib. Milano, Sent. 18 aprile 1957, Pres. ed est. Celoria. Remola c. FF.SS.).

La Società in liquidazione, fino a quando non sia avvenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, esiste giuridicamente e può ben essere dichiarata fallita.

La sentenza, per risolvere la questione dell'applicabilità alle società commerciali dell'art. 10 della legge fallimentare, ha affrontato il problema di determinare il momento in cui debba ritenersi estinta la società, agli effetti della dichiarazione di fallimento.

Tale problema, come è noto, ha dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, ai più vivaci contrasti. Senza addentrarci nella questione, sulla quale copiosa è la mole degli scritti, tratteremo un breve quadro delle tesi fino ad oggi sostenute.

Premetteremo che su un punto v'è ormai pieno accordo: ritenere definitivamente abbandonata la tesi accolta da qualche magistratura di merito (1), e più volte censurata dalla S.C., per cui il momento della estinzione della Società va fissato nel giorno in cui vien meno l'organizzazione della impresa, anche se rimangono elementi da liquidare.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione non v'è dubbio che la Società ancorché disciolta continua sostanzialmente ad esistere e può, quindi, essere dichiarata fallita per tutto il tempo per cui si protrae la liquidazione (2).

Il punto di maggiore contrasto rimane se sia possibile dichiarare il fallimento della società disciolta posteriormente alla chiusura della liquidazione, ed entro quali limiti di tempo.

Su tale questione moltissime sono state le tesi sostenute e ad esse si rinvia per un più approfondito esame (3). Giova qui ricordare che, nonostante la grandediversità di opinioni, la dottrina prevalente e la giurisprudenza, quasi costante, hanno tenuto, per fermo, negli orientamenti più recenti, che la Società commerciale si estingue con la chiusura della liquidazione e da tale momento decorre il termine di un

(1) Trib. e Corte d'Appello di Napoli in « Dir. Fall. », 1947, II, 75, ibidem II, 221.

(2) V. PROVINCIALI: *Manuale dir. Fall.* p. 217 e segg.; AZZOLINA: *Il fallimento*, I, p. 181; « Dir. Fall. », 1950, II, 39.

(3) V. CARNELUTTI: *Sul fallimento della Soc. comm. disciolta* in « Riv. Dir. Comm. » 1913 (in relazione all'art. 690 c. comm.); BONELLI: *Del Fallimento*, III, n. 778, I, n. 140 e 152. CANDIAN: *Proc. di fall.*, p. 127; DE GREGORIO: *Soc. e Assoc. Comm.*, p. 735; DE SEMO: *Dir. fall.*, p. 75; AZZOLINA: op. cit., loc. cit.

anno, di cui all'art. 10 l. f., entro cui può ancora essere dichiarato il fallimento della Società stessa. Perché, tuttavia, l'effetto estintivo si verifichi è necessario che la avvenuta liquidazione sia effettiva e non apparente. Di conseguenza, se, nonostante la chiusura della liquidazione, vi sono creditori insoddisfatti, il fallimento può essere dichiarato senza limiti di tempo. Si sostiene, per confortare tale assunto, che il principio per cui la liquidazione non si considera terminata sino a che tutti i creditori siano stati pagati è un principio insito nello stesso concetto di liquidazione, che implica sistemazione non solo dei rapporti interni ma soprattutto esteriori (creditori sociali), e che la soluzione contraria comporterebbe un'interpretazione del termine liquidazione, usata dalla legge, in senso puramente formale: vale a dire liquidazione formale senza liquidazione effettiva (4).

L'opinione, generalmente accolta, che la chiusura della liquidazione segni l'estinzione della Società, è confutata dalla sentenza soprammassimata, secondo cui la Società commerciale fino a quando non sia avvenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese esiste giuridicamente e può, di conseguenza, bene essere dichiarata fallita.

La tesi non è nuova (5) e contro di essa, già sotto l'impero dell'abrogato codice di commercio, sono state portate obiezioni. Si è detto: che la cancellazione dal Registro delle Imprese suggella esteriormente la fine dell'Ente sociale ma che la sua eventuale omissione non fa venir meno il fatto soggettivo dell'estinzione della Società, rispetto a cui la cancellazione appare soltanto una formalità pubblicitaria, della quale non vi sono elementi per ritenere che sia richiesta ad substantiam per la scomparsa dell'Ente sociale; che la Società liquidata, il cui patrimonio sia stato ripartito fra i soci, non esiste più anche se la cancellazione dal Registro delle Imprese non ha avuto luogo, ecc. (6).

(4) Sul punto cfr.: GHIDINI: *Estinzione e nullità delle società commerciali*, p. 76 (sulle orme di V. THUR: *Alleg. Theil d.B.G.R.*, p. 572); ASCARELLI: *Liquidazione e personalità delle S.p.A.*, in « Riv. Trim. di dir. e proc. civ. », 1952, 244; FIORENTINO: *Sullo scioglimento e la liquidazione delle Soc. commerciali*, ivi, 1952, 369; GUERRA: in *Dir. Fall.*, 1953, II, 225; MINERVINI: *La fattispecie estintiva della S.p.A. e il problema delle cc. dd. sopravvivenze*, ivi, 1952, 1009; MINERVINI: *In tema di estinzione di società di capitali* in « *Giur. It.* », 1952, I, 1, 880; SATTA: *Ist. dir. fall.*, 38, p. 88-9; PROVINCIALI: *Op. cit.*, p. 219, con richiami ivi cit.; Cass., 19 maggio 1950, n. 1562 in « *Dir. Fall.* », 1950, II, 219; Cass. 30 giugno 1950, n. 1705 inedita; Cass. 10 settembre 1948, n. 1592 in « *Dir. fall.* », 1948, II, 166; Cass. 2 maggio 1941, ivi, 1941, II, 394; Cass. 3 marzo 1938, in « *Foro It.* », 1938, I, 635; Trib. Roma, 9 giugno 1954, in « *Dir. Fall.* », 1954, II, 424 e particolarmente « *Dir. fall.* », 1950, II, 39.

(5) Cfr. per tutti: GRAZIANI: *Diritto della Società*, Napoli.

(6) Cfr. AZZOLINA: *Il Fall.*, cit., p. 185; ed anche: BONELLI: *op. loc. cit.* SRAFFA: *Il Fall. delle Soc. Comm.*, p. 94 e segg.; CANDIAN: *op. loc. cit.* SALANDRA: *Nuovo Digesto It.*, n. 60; PROVINCIALI: *op. loc. cit.*; BRUNETTI:

Per l'esame di tali ed altre argomentazioni si rinvia alle opere citate. Merita di essere qui riportata in sintesi, per l'efficacia delle osservazioni in essa contenute, la motivazione della sentenza soprammassimata. Ha osservato, dunque, il Collegio che « in diritto, con la presentazione del bilancio finale di liquidazione, accompagnato dalla relazione dei Sindaci e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, la Società non cessa affatto materialmente o giuridicamente l'esercizio dell'impresa ed ogni attività. Invero, dopo l'espletamento di tali atti, i liquidatori restano semplicemente liberati di fronte ai soci, una volta decorso senza reclami da parte di essi il termine di 3 mesi, di cui agli artt. 2453 e 2497 c. c., salvi gli obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, ma tali effetti non possono estendersi ai terzi fino a che la Società non sia stata cancellata dal Registro delle Imprese, come richiedono imperativamente gli artt. 2456 e 2497 C. c., che pongono il relativo obbligo a carico dei liquidatori. Da tali articoli, infatti, si desume che solo dopo la cancellazione della Società, i creditori sociali possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci e fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. Il che significa che, prima della cancellazione, i creditori debbono far valere i loro crediti nei confronti della Società che, se non è in grado di farvi fronte per mancanza di denaro, esistendo ancora giuridicamente può ben essere dichiarata fallita ».

Deriva da ciò come logica conseguenza che il termine di cui all'art. 10 l. fall. deve decorrere non dalla chiusura della liquidazione ma solo dalla cancellazione della Società dal registro delle Imprese.

La sentenza a questo punto sfiora, altresì, senza affrontarlo, il problema già precedentemente prospettato e risolto dalla Corte Suprema sulla possibilità di dichiarare il fallimento di una Società commerciale, senza limiti di tempo nonostante la stessa cancellazione dal Registro delle Imprese, se sussistono ancora rapporti debitori e creditori (7).

A questa conclusione, l'orientamento giurisprudenziale accennato è pervenuto sostenendo che, pur essendo incontestabile che solo la cancellazione produce l'estinzione della Società, è necessario porre un temperamento all'automatismo dell'estinzione stessa.

Si è osservato a tal fine che la situazione presuntiva di diritto che con la cancellazione viene a crearsi è provocata da volontà unilaterale e può non corrispondere alla realtà obbiettiva. È possibile, in altre parole, che si addivenga al compimento di tale formalità quando sono in corso contestazioni con uno o più creditori della Società. In tale caso bisogna ritenere che l'adempimento formale non produce le conseguenze che gli vengono assegnate dalla legge: l'estin-

Dir. Fall. It., n. 35, p. 90; NAVARRINI: *Trattato*, I, n. 7-6; Cass. 19 luglio 1946, n. 924, in « *Dir. Fall.* », 1946, II, 245; Cass. 15 dicembre 1941, n. 2932, ivi, 1942, I, 1, 37; Cass. 17 luglio 1941, n. 2205, ivi, 1941, II, 385.

(7) Cass. 3 aprile 1952, n. 904 in « *Dir. Fall.* », 1952, II, 133 e in « *Giur. Compl.* », Cass. Civ. 1952, II, 320 con nota di De Marco.

zione, cioè, della Società. È da ritenere quindi, secondo la cennata opinione, che se sussistono rapporti debitori e creditori può ben essere dichiarata fallita senza limite di tempo la Società, anche dopo che sia formalmente intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Come si è già precisato questo problema è appena sfiorato dalla sentenza annotata. Se ne è voluto accennare qui solo per ragioni di completezza.

Non ci sembra, tuttavia, che tale ultima tesi possa condividersi. Il nuovo Codice, in tema di società, ha introdotto un sistema di pubblicità a mezzo del Registro delle Imprese, nel quale, com'è noto, è fatto obbligo di procedere alla iscrizione ed alla cancellazione della Società: tali atti segnano la data di nascita e di morte delle società stesse. La verifica e la constatazione formale, con esito positivo, della sussistenza perchè l'uno e l'altro evento si verificano è affidata, al giudice del Registro. A sostegno di tale tesi è la stessa Relazione, senza considerare che a salvaguardia dei diritti dei terzi, oltre la possibilità della declaratoria della illegittimità del provvedimento di cancellazione ad istanza dei creditori, qualora di tale vizio esso sia inficiato, (nel qual caso la Società riviverebbe e si riaprirebbe la fase di liquidazione) è dettata la sanzione dell'art. 2456, per effetto della quale le obbligazioni a favore dei creditori sussistenti o contestate al momento dell'avvenuta chiusura della liquidazione ed anche emerse successivamente sono sufficientemente garantite dal diritto di costoro di perseguire giuridicamente i soci ed eventualmente i liquidatori. La presenza della cancellazione deve valere ad individuare con precisione non meno che con certezza il momento di estinzione della Società ma perchè ciò avvenga occorre che la cancellazione stessa conservi la sua efficacia estintiva dell'Ente, in ogni caso, pur se successivamente appaia che la sua apposizione fu prematura, data la effettiva incompletezza del procedimento di liquidazione (8).

L. MAZZELLA

STUPEFACENTI - Importazione e detenzione di stupefacenti - Agente provocatore - Concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5. (Tribunale di Genova, Sez. IV, Sentenza 8 febbraio 1957, n. 231. Marchese, Comes ed altri).

Nei reati in cui persona offesa sia lo Stato spetta l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 5, C. p., qualora l'attività illecita degli imputati sia stata stimolata da un agente provocatore, dipendente da una Amministrazione dello Stato.

L'art. 62, n. 5, C. p., prevede la concessione di una attenuante nell'ipotesi in cui « abbia concorso a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa ». Cioè nell'ipotesi in cui il comportamento volontario della parte lesa, comunque diretto, si concreti in una vera e propria concausa del reato.

Esempio tipico il fatto del ferito che si strappi, coscientemente le bende o beva una pozione venefica che acceleri la morte.

Di tale attenuante, di cui ovviamente dovrebbe farsi applicazione assai limitata — basti ricordare che assai spesso il consenso della parte offesa si concreta in un vero e proprio elemento del reato e non ne può quindi costituire un'attenuante (per tutti; atti abortivi su donna consenziente) il Tribunale di Genova ha fatto uso singolare nella fattispecie che di seguito si riporta.

Nel mese di marzo del 1956 un confidente della polizia riferiva all'Ufficio Narcotici U.S.A. che trafficanti genovesi offrivano in vendita un ben specificato quantitativo di eroina: 2 kg. e mezzo.

La notizia era comunicata al Comando N.P.T.I. di Roma che dava incarico ad un suo ufficiale, il ten. Angelozzi, di prendere contatto con gli spacciatori, presentandosi loro in veste di acquirente.

L'operazione andava a buon fine. Nell'abitazione di uno dei trafficanti, che, convinto con gli altri di avere a che fare con uno spacciatore, vi aveva ricevuto, per concludere il criminoso contratto, il ten. Angelozzi ed un suo agente, veniva rinvenuto l'intero quantitativo di eroina promessa: 2 kg. e mezzo, con conseguente sequestro di essa e rinvio a giudizio dei colpevoli.

Il Tribunale così motivava il suo convincimento che, nella specie, dovesse trovare applicazione l'attenuante di cui al già indicato art. 62 n. 5 C. p.:

« Non può esservi dubbio che l'attività illecita degli imputati sia stata, nel suo complesso, stimolata dal confidente Carrara prima e dal ten. Angelozzi poi, la cui azione combinata ha indubbiamente operato in concorrenza causale con l'azione degli imputati medesimi. L'operazione di polizia la quale, però, si noti bene non è stata da sola sufficiente a produrre l'evento, ha, in altri termini, certamente concorso a determinare l'evento stesso, insieme con l'azione dei colpevoli.

E poichè emerge chiarissimamente da tutte le risultanze processuali che l'operazione è stata condotta nella sua essenza dal ten. Angelozzi il quale altri non era se non un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, che — si badi — consistevano nella specie proprio nel reprimere nel modo più astuto ed abile il criminoso traffico di droghe profittatosi e nello individuare ed arrestare gli autori di esso; poichè nella persona fisica dell'Angelozzi va ravvisata la stessa persona offesa dal reato e cioè lo Stato di cui il predetto, come pubblico ufficiale, non ha fatto che rappresentare la volontà nell'esercizio delle funzioni sopra specificate; poichè tutta l'azione dell'Angelozzi è stata caratterizzata dal dolo (inquadro questo concetto, naturalmente, nella sua più lata accezione di comportamento subdolo, cosciente e volontario diretto a trarre altri in inganno essendo chiaro che il fatto doloso » cui si riferisce l'art. 62 n. 5 c. p. non significa « reato » perchè altrimenti la legge si sarebbe espressa con questo termine e non con il primo): è evidente, dunque, sulla base di tutte le suesposte considerazioni che ricorrono nella specie tutti gli estremi per l'applicazione della attenuante in esame ».

(8) Cfr.: GRAZIANI, op. cit.

L'errore in cui è incorso il Tribunale apparirà di tutta evidenza ove si ponga mente alla differenza corrente tra le attività di polizia dirette ad accertare l'esistenza di reati già consumati e l'attività egualmente di polizia che si risolve in una istigazione o determinazione del reato, cioè in una partecipazione psichica o addirittura materiale alla realizzazione del crimine (figura dell'agente provocatore).

Nella prima ipotesi v'è la realizzazione unicamente di uno scopo repressivo. Esistono gli autori di un reato e la polizia tenta con i mezzi a sua disposizione, di scoprirli e farli condannare.

Nella seconda ipotesi, invece, l'attività della polizia è volta ad eliminare persone pericolose, inducendole appunto, a mezzo di un agente provocatore, a compiere un reato, di cui essa ha tutte le fila.

Più che un'azione repressiva, si tratta di un'attività generica di sicurezza sociale, in cui il comportamento dell'agente provocatore può estrinsecarsi in una semplice occasione o pretesto al compimento del reato (come, per fare due esempi tra i più noti, qualora l'agente induca un farmacista a vendergli un veleno senza ricetta o un droghiere a vendergli medicinali in forma o dose di medicamento) ovvero in una vera e propria compartecipazione criminosa, con l'anticipazione, ad esempio, del denaro occorrente all'impresa o con l'effettuazione del trasporto della merce.

Ma, per tornare alla prima ipotesi, sia che si voglia distinguere i reati in materiali e formali, sia che tale distinzione si voglia negare, l'attività dell'agente provocatore interviene in ogni caso dopo che l'azione criminosa è stata portata a termine e dopo che l'evento si è verificato.

Nella specie, ad esempio, il reato contestato agli imputati era di introduzione in Italia e di detenzione di stupefacenti, reato già interamente verificatosi nel momento in cui il ten. Angelozzi si presentava, in veste di acquirente, a proporre la vendita di eroina.

Egli ha dato occasione o pretesto non al compimento del reato, ma alla sua repressione e quindi ha concorso unicamente a portare a buon fine un'azione di pubblica sicurezza.

Per altro verso, d'altronde, l'attenuante in esame doveva essere negata.

Si è già detto come l'art. 62, n. 5, preveda una diminuzione di pena quando vera e propria causa dell'evento sia il fatto doloso non di un terzo qualsiasi, ma della persona offesa. Necessità quindi per il giudicante, prima ancora di esaminare se esista o meno un concorso all'evento, di determinare e individuare la persona offesa dal reato.

Orbene, agli imputati era contestato il reato di introduzione in Italia e di detenzione di stupefacenti, reato contemplato da una legge speciale, ma che indubbiamente rientra concettualmente tra i delitti contro l'incolumità pubblica, previsti genericamente nel titolo VI del Codice.

Caratteristica di tali delitti è di esporre a pericolo la salute e la vita di un numero non determinabile di persone, sicchè il bene tutelato dalla norma è duplice: l'interesse della società a non vedere esposto a pericolo l'insieme dei suoi stessi componenti e, in concreto, l'interesse all'integrità fisica delle singole persone che, di volta in volta, siano per avventura danneggiate dall'azione delittuosa.

Solo tali singole, determinate persone possono, in concreto, concorrere alla produzione dell'evento, non certo la comunità dei cittadini, che non è persona ed alla quale per la sua attrezzatura non può essere attribuita una qualsiasi volontà, tanto meno diretta al compimento di un evento lesivo, proprio o altri poco importa.

Meno che mai la qualifica di parte offesa può essere, in casi del genere, attribuita allo Stato, quale rappresentante della comunità, per due ragioni: la non identità dei concetti di Stato e di comunità, essendo quest'ultima solo un elemento dello Stato, non suscettibile d'essere nemmeno rappresentata in giudizio da esso, e la difficoltà concettuale e giuridica di attribuire allo Stato la volontà di compiere atti lesivi di beni o diritti.

G. SCIARELLI

TRASPORTO - Trasporto di merci per ferrovia - Mancata riconsegna - Colpa grave delle Ferrovie - Risarcimento danni - Misura - Regime vincolistico dei prezzi. (Corte di Appello di Messina, 11 febbraio-25 marzo 1957. Pres. Taccone; Est. Ciminata. Causa Ditta Mazzarella, Banca Commerciale Italiana ed altri contro Amministrazione FF.SS.).

Quando vi è un prezzo d'imperio stabilito dalla pubblica autorità, prezzo corrente o giusto prezzo è, ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio, e perciò ai fini dell'art. 1696 C. c., il danno derivante dalla perdita di merce trasportata, se sottoposta al blocco dei prezzi, deve calcolarsi secondo il prezzo d'imperio.

Il blocco dei prezzi non è venuto meno in Sicilia, a seguito dell'occupazione da parte delle autorità militari alleate.

Al prezzo d'imperio, stabilito per una data merce, sono soggette tanto la merce di produzione nazionale, quanto quella di produzione estera.

La sentenza massimata segna un'altra tappa, non l'ultima, però, di una complessa causa, che era stata portata già due volte dinanzi la Cassazione, per la risoluzione di varie questioni di diritto, e vi è ritornata ora per la terza volta.

I precedenti di fatto sono i seguenti.

All'inizio del 1943 la Banca Commerciale, sede di Palermo, acquistò da una ditta tedesca, per conto della ditta Mazzarella G. E. corrente in Palermo, 40 tonnellate di potassa caustica, al prezzo di L. 5 al chilogrammo. Detta merce, spedita dalla Germania nel febbraio 1943, non poté giungere a destinazione, a causa dei noti eventi bellici, e dal Capo stazione di Bonifati (Calabria), dove il trasporto venne interrotto, fu disposta la vendita di essa a terzi, in considerazione della deteriorabilità della stessa. Occorre premettere anche che mentre la merce era ancora viaggiante, la ditta Mazzarella aveva rivenduto il predetto quantitativo di potassa alle ditte Bellotti e Troia, al prezzo di L. 12 al chilogrammo.

A seguito della mancata riconsegna della merce, l'Amministrazione delle ferrovie fu nel 1946 convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni.

Nelle precorse fasi del giudizio è stata riconosciuta la colpa grave dell'Amministrazione, per avere questa proceduto alla vendita senza curarsi di dare alla ditta mittente l'avviso prescritto dall'art. 23 della Convenzione Internazionale Trasporti Merci per Ferrovia (C.I.M.), approvata a Roma il 23 novembre 1933, e pertanto è stato ritenuto l'obbligo dell'Amministrazione al completo risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 36 della citata convenzione.

Forti di tale statuizione, la Banca Commerciale e le tre ditte palermitane, procedendo in comunità di intenti, non si sono peritate di chiedere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della complessiva somma di L. 1.374.932.465, comprensiva del valore della merce all'epoca in cui avrebbe dovuto aver luogo la riconsegna a Palermo (circa L. 1200 al kg.), nonché dei danni per lucro cessante derivati alle ditte Bellotti e Troia per la mancata industrializzazione del quantitativo di potassa non riconsegnato dalle Ferrovie.

Con sentenza del 15 novembre 1955 la Corte di Cassazione, riducendo la causa nei suoi giusti termini, ha enunciato il principio che l'Amministrazione era tenuta a corrispondere il risarcimento dei danni soltanto nei limiti del valore che la merce spedita aveva al tempo e nel luogo in cui avrebbe dovuto essere effettuata la riconsegna da parte delle Ferrovie, giusta il disposto dell'art. 1696 C. c.

Affermò altresì che le ditte Bellotti e Troia non avevano azione diretta contro le Ferrovie, dovendosi nei confronti di queste ultime considerare indiretti, e quindi non risarcibili, i danni da esse subiti; onde esse ditte avrebbero potuto semmai esercitare il diritto di subingresso di cui all'art. 1259 C. c., semprechè avessero fornito la dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Messina, accogliendo la tesi difensiva della Amministrazione, colla sentenza massimata ha ritenuto che il risarcimento dei danni, dovuto dalle Ferrovie, è commisurabile non al valore che la merce aveva in base al prezzo di mercato di fatto praticato all'epoca in cui avrebbe dovuto aver luogo la riconsegna, bensì al valore che la merce stessa aveva in base al prezzo d'imperio allora vigente. In tal modo la Corte si è uniformata al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale quando vi è un prezzo d'imperio stabilito dalla pubblica autorità, prezzo corrente o giusto prezzo è, ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio, e perciò, ai fini dell'art. 1696 C. c., il danno derivante dalla perdita di merce trasportata, se sottoposta al blocco dei prezzi, deve calcolarsi secondo il prezzo d'imperio. V. Cass. 29 maggio 1948, n. 811, in « Giur. Compl. », Corte Cass. 1948, II quadr., p. 159; Cass. 31 dicembre 1948, n. 1954, Riv. cit., III quadr., p. 387; Cass. 6 luglio 1950, n. 1770, in « Rep. F. I. », 1950, col. 239, n. 20/21; Cass. 16 aprile 1951, n. 936, in « Giur. Compl. » Corte Cass. 1951, III quadr. p. 937; Cass. 31 luglio 1951, n. 2277, in « Giur. It. », 1952, I, 1, 1, 495; Cass. 30 aprile 1952, n. 1228, Cass. 5 maggio 1952, n. 1251 e n. 1252, Cass. 5 maggio 1952, n. 1241, in « Rep. F. I. », 1952, coll. 286-287, nn. 8-13; Cass. 31 marzo 1953, n. 857, in « Giust. Civ. », 1953, 1146.

La Corte d'Appello ha esattamente ritenuto che al tempo in cui avrebbe dovuto aver luogo la riconsegna della merce spedita, la potassa caustica era ancora soggetta al prezzo legale stabilito col provvedimento P. 257 del 27 febbraio 1942 del Ministero delle Corporazioni (in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 1942, p. 1130), prezzo che non era stato successivamente modificato o abrogato nè dalle competenti autorità italiane nè dalle autorità alleate di occupazione.

È da rilevare che nella fattispecie era controverso il punto se per la liquidazione del danno dovesse farsi riferimento al tempo in cui il trasporto fu interrotto, cioè a dire al 1943, oppure al giugno 1945, epoca in cui vennero ripristinate le comunicazioni ferroviarie tra la Sicilia e il continente. Pur ritenendo che nella specie ci si doveva riportare al 1943, la Corte ha giustamente ritenuto che la decisione di tale questione non presentava utilità pratica, atteso che il prezzo della potassa anche nel 1945 era sottoposto al vincolo di legge.

Occorre qui ricordare che il blocco rigido dei prezzi fu disposto con R.D.L. 19 giugno 1940, n. 953, successivamente prorogato con il R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142 e poi ancora col R.D.L. 11 marzo 1943, n. 100, col quale ultimo il regime del blocco dei prezzi fu prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Com'è noto, la cessazione dello stato di guerra si ebbe col 15 aprile 1946, a sensi dell'art. 3 del D.L.L. 8 febbraio 1946, n. 49. Non mette conto ricordare qui gli altri provvedimenti legislativi, coi quali in epoca successiva il blocco dei prezzi venne parzialmente mantenuto. Occorre invece ricordare il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione del Comitato Interministeriale Prezzi e dei Comitati Provinciali per il Coordinamento e la disciplina dei prezzi, e il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, che modificò il primo.

Come ha precisato la Cassazione con sentenza 3 agosto 1949, n. 2150, in « Rep. F. I. », 1949, col. 213, n. 27, al Comitato Interministeriale Prezzi venne attribuito il potere esclusivo di disciplinare i prezzi in conformità del sistema del blocco, per cui i prezzi stessi non potevano essere aumentati se non ad opera del detto comitato, oppure, sotto la sua sorveglianza, dai Comitati Provinciali.

Ora, nella fattispecie non è risultato che il Comitato Interministeriale o il locale Comitato Provinciale avessero emanato alcun provvedimento di modifica del prezzo della potassa caustica, già fissato dal Ministero delle Corporazioni del tempo col provvedimento sopra citato del 27 febbraio 1942, onde la Corte d'Appello ha esattamente ritenuto che tale prezzo, stabilito in L. 5,25 al chilogrammo, è rimasto in vigore fino al 1946, cioè a dire fino a quando si è avuto lo sblocco del prezzo della potassa, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del ricordato D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363.

Da parte avversa si era sostenuto che il blocco dei prezzi era venuto meno in Sicilia, a seguito dell'occupazione dell'isola da parte delle autorità militari alleate, ma tale assunto è stato disatteso dalla Corte. Vero infatti — ha affermato questa ultima — che in forza del R.D.L. 11 febbraio 1944, n. 31 e del D.L.L. 20 luglio 1944, n. 162, gli atti

ed i provvedimenti posti in essere dalle autorità militari alleate, durante il periodo di occupazione del territorio nazionale, sono stati recepiti, colla cessazione dell'amministrazione militare alleata, nello ordinamento giuridico italiano; ma è altresì vero che nè le parti interessate hanno dimostrato, nè risulta peraltro verso, che le autorità suddette abbiano emesso in Sicilia, dall'estate del 1943 ai primi mesi del 1944, periodo per il quale si protrasse l'amministrazione alleata nell'isola, provvedimenti diretti a modificare le norme sopra esaminate del blocco dei prezzi e comunque riguardanti tale oggetto.

Naturalmente nulla rileva che il prezzo praticato nelle contrattazioni tra privati sia stato di gran lunga superiore a quello d'imperio. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che la sistematica violazione dei prezzi legali non autorizza il Giudice a rifiutarne l'applicazione. V., oltre le sentenze sopra citate: Trib. Napoli 2 maggio 1947, in « Giur. It. », I, 2, 234; Cass. 22 gennaio 1949, n. 81, in Rep. F. I. », 1949, col. 213, n. 25; Cass. 19 giugno 1950, n. 1565, in « Rep. F. I. », 1950, col. 238, n. 9; Cass. 30 aprile 1953, n. 1222, in « Rep. F. I. », 1953, col. 303, n. 2. La Corte ha affermato infine che la provenienza estera della merce in questione non valeva a sottrarre la stessa al vincolo del prezzo. E ciò perchè

la legge vincolistica, tendente a disciplinare il commercio ed il consumo delle merci nel precipuo interesse della collettività e ad evitare perturbamenti ed alterazioni nel mercato nazionale, lascia estranea al suo campo di applicazione la circostanza della provenienza delle merci stesse, le quali, invece, da qualsiasi luogo giungano, debbono rimanere sottoposte al vincolo apprestato nell'interesse pubblico dalle leggi nazionali. Diversamente opinando, si inserirebbe nel precetto della legge una distinzione (merce nazionale ed estera) non prevista ed in contrasto con lo spirito della legge stessa. V. Cass. 5 maggio 1952, n. 1241.

Aggiungiamo che la Corte d'Appello non ha preso in considerazione la distinzione tra potassa caustica chimica e potassa caustica naturale, che la difesa delle ditte Bellotti e Troia aveva prospettato in sede di discussione orale, sostenendo che il prezzo di imperio stabilito col sopra citato provvedimento 27 febbraio 1942 valeva soltanto per la potassa caustica di produzione chimica, e non anche per quella proveniente da estrazione mineraria, come si pretendeva fosse appunto quella acquistata in Germania dalla ditta Mazzarella. Detta distinzione, infatti, non ha fondamento alcuno, in quanto la potassa caustica è soltanto un prodotto chimico.

C. BUDA

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

A.C.I. — 1) Se la sfera di applicazione del *referendum* preveduto dall'art. 51 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia — modificato con decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952 — sia di tale portata da escludere che sussistano materie riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci (n. 209).

CASSE MUTUE. — 2) Se la Cassa Mutua per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, rientri fra gli istituti che l'art. 15 in correlazione con l'art. 53 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote di stipendio (n. 210).

ENTI VARI. — 3) Se l'Ente Autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » è legislativamente obbligato all'applicazione delle norme previste in materia di contabilità di Stato ovvero può procedere, in base ad apprezzamento discrezionale e con il solo generico obbligo dell'applicazione dei criteri di buona amministrazione, alla vendita dei beni costituenti il proprio patrimonio, sia mediante pubblici incanti, sia mediante trattativa privata (n. 211).

RIVALSA VERSO DIPENDENTI. — 4) Se, nel caso di operai giornalieri assunti dalla Pubblica Amministrazione con contratto di diritto privato a norma dello ultimo comma dell'art. 3 legge 26 febbraio 1952, n. 67, il giudizio per l'affermazione della responsabilità del dipendente debba essere proposto avanti il giudice ordinario ovvero davanti la Corte dei Conti (n. 212).

APPALTO

FORNITURE. — 1) Se sia legittima la pretesa della Amministrazione di ottenere la riduzione dei prezzi in una fornitura di vino, in corrispondenza con gli sgravi fiscali che siano intervenuti sulle imposte di consumo e I.G.E., già contemplate in sede di pattuizione dei prezzi (n. 230).

IMPOSTA SULL'ENTRATA - RIVALSA. — 2) Se sia consentito agli appaltatori, i quali abbiano assunto le esecuzioni delle opere ammesse ai contributi stabiliti dalla legge 3 agosto 1949, di esercitare il diritto di rivalsa della i.g.e. nei confronti degli Enti appaltanti beneficiari dei contributi stessi (n. 231).

AVVOCATI E PROCURATORI

RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA. — 1) Se i Delegati Regionali per le Amministrazioni Provinciali in Sicilia abbiano la natura di organi regionali e pertanto

la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetti alla Avvocatura dello Stato ai sensi del d. l. 2 marzo 1948, n. 142 (n. 35). 2) Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la difesa in giudizio dell'Ufficio Stralcio del Consorzio Generale fra i Consorzi di bonifica del Pole-sine (n. 36).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

PROTEZIONE. — Se debba ritenersi ancora in vigore la norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, che faceva obbligo di depositare gli elenchi e le varianti « presso le sedi delle unioni provinciali dei professionisti e degli artisti » delle unioni provinciali degli agricoltori e delle unioni provinciali degli industriali » (n. 4).

CINEMATOGRAFIA

SALE CINEMATOGRAFICHE. — 1) Se debba considerarsi luogo aperto al pubblico, una sala cinematografica, in cui sono ammessi ad assistere alle rappresentazioni solo i soci di un circolo regolarmente tesserati previo pagamento della quota di associazione, quando l'ammissione è consentita senza l'osservanza di formalità rigorose a tutti coloro che ne facciano richiesta (n. 22).

2) Se configuri contravvenzione ai sensi dell'art. 650 C.p., il fatto che in una sala non pubblica sono state eseguite rappresentazioni cinematografiche, malgrado la diffida dell'Autorità di non eseguire le proiezioni per ragioni di sicurezza pubblica (n. 22).

3) Se la nozione « sala per proiezioni cinematografiche » di cui all'art. 21 della legge n. 958 del 1949, investa necessariamente un concetto di pubblicità assoluta di accesso, o piuttosto solo un concetto di capienza di spettatori, di consistenza tale da modificare il soddisfacimento delle esigenze del pubblico di una certa località ad assistere a proiezioni cinematografiche (n. 22).

4) Ed in particolare, se una sala cinematografica riservata ad un circolo di soci, più o meno numerosi, che vi possano accedere con l'osservanza di una qualsiasi formalità, possa essere costruita senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 22).

5) Se la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per essere stata iniziata la costruzione di una sala per proiezioni cinematografiche senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, configuri un reato permanente, di modo che la prescrizione comincia a decorrere dal completamento della costruzione della sala (n. 22).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

ENTI NON STATALI. — Se l'Ente Autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » è legislativamente obbligato all'applicazione delle norme previste in materia di contabilità di Stato ovvero può procedere, in base ad apprezzamento discrezionale e con il solo generico obbligo dell'applicazione dei criteri di buona amministrazione, alla vendita dei beni costituenti il proprio patrimonio, sia mediante pubblici incanti, sia mediante trattativa privata (n. 165).

LIMITI DI SOMMA - ADEGUAMENTO. — 2) Se sia esatto considerare l'aumento particolare dei limiti per i collaudi ex D.P.R. n. 833 del 1949 come corrispondente alla moltiplicazione per 20 disposta col D.L. n. 18 del 1948 e quindi, come i nuovi limiti di quest'ultimo venivano a moltiplicarsi per 3 per effetto della legge n. 936 del 1953, così andassero triplicati i limiti stabiliti per i collaudi dal D.P.R. n. 833 del 1949 (n. 166).

CONTRABBANDO

PENA. — 1) Se il principio contenuto nell'art. 63 C. p. (secondo il quale « quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire »), possa analogicamente applicarsi nella ipotesi di definizione amministrativa di un reato, con conseguente estinzione di esso, a cui provvede l'Intendenza di Finanza (n. 30).

2) Se la formula « è ridotta da un terzo alla metà », di cui all'art. 1 secondo comma della legge 3 gennaio 1951, n. 27 (che stabilisce: « la multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto di contrabbando non supera i grammi cinquecento ») indichi la frazione che è da sottrarsi al minuendo costituito dalla misura originaria da commisurarsi in concreto senza il concorso della circostanza (n. 30).

CORTE DEI CONTI

GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ. — Se debbano venir corrisposti interessi di mora e un equo corrispettivo per svalutazione monetaria sopra somme sottoposte a sequestro conservativo ad istanza del P.G. della Corte dei Conti — a seguito di ritenuta cautelare degli stipendi — dopo che sia intervenuta sentenza di proscioglimento nel giudizio di merito (n. 3).

COSA GIUDICATA

Se la cosa giudicata spiega la sua efficacia preclusiva in un futuro processo escludendo le questioni e le nuove decisioni che avrebbero per risultato di rimettere in discussione, disconoscendo o diminuendolo, il bene riconosciuto nel precedente giudicato. E in particolare se la sentenza di mero accertamento acquista autorità di cosa giudicata per quanto attiene all'accertamento della volontà concreta di legge, da essa affermata, e l'efficacia preclusiva della dichiarazione giudiziale del diritto oppure nel futuro giudizio diretto a preparare l'esecuzione forzata mediante la sentenza di condanna (n. 1).

COSTITUZIONE

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE. — Se lo Stato possa denunciare alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione con la Provincia (n. 5).

DANNI DI GUERRA

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. — 1) Se l'art. 30 2° comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sia applicabile al caso in cui, per effetto della imposizione di servitù militari, i proprietari interessati si trovino nell'impossibilità di ricostruire i fabbricati distrutti dalla guerra nello ambito del Comune in cui gli immobili erano originariamente situati (n. 75).

PIANI DI RICOSTRUZIONE. — 2) Se l'Ente concessionario delle opere del piano di ricostruzione possa, a lavori ultimati ma in perdurante pendenza — per cause ad esso estranee — delle relative procedure di espropriazione, ritenere soddisfatti i suoi obblighi contrattuali verso l'Amministrazione concedente e pretendere il saldo del suo avere per le prestazioni fornite (n. 76).

RIPARAZIONI D'UFFICIO. — 3) Se il rimborso del 60 % dovuto allo Stato per le riparazioni eseguite di ufficio sui fabbricati danneggiati dalla guerra, ai sensi dell'art. 40 D.L. 10 aprile 1947, n. 261, debba essere esteso agli immobili compresi nella Provincia di Gorizia, dove il suddetto rimborso venne limitato al 50 % in forza delle ordinanze del Governo Militare Alleato (n. 77).

TRATTATO DI PACE. — 4) Se l'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra disponga che nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 (n. 78).

5) Se la stessa disposizione, sia estensibile, in via analogica, alle richieste di indennizzo avanzate ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace (n. 78).

6) Se, ravvisandosi nelle falsità contenute nella domanda di indennizzo gli estremi di un reato, l'Amministrazione debba farne denuncia all'Autorità giudiziaria competente (n. 78).

DEMANIO

ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI. — Se l'art. 16 legge 1 marzo 1952, n. 113, che ha autorizzato, senza limiti di tempo, il Ministero delle Finanze a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso a contributo dello Stato, sia applicabile nei riguardi dell'Istituto Nazionale per la Casa ai pescatori marittimi (Edilmare) ed alle cooperative ed aziende di cui all'art. 5, lett. b) legge 28 febbraio 1949, n. 43 (n. 132).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

TERRENI DEMANIALI. — Se l'art. 16 legge 1° marzo 1952, n. 113, che ha autorizzato, senza limiti di tempo, il Ministero delle Finanze a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od al contributo dello

Stato, sia applicabile nei riguardi dell'Istituto Nazionale per la Casa ai pescatori marittimi (Edilmare) ed alle Cooperative ed Aziende di cui all'art. 5, lett. b) legge 28 febbraio 1949, n. 43 (n. 72).

ELETTRODOTTI

SPOSTAMENTO. — Se la Pubblica Amministrazione sia tenuta ad indennizzare l'esercente un elettrodotto, per lo spostamento della condotta a questi imposto per ragioni di pubblico interesse (n. 9).

ESECUZIONE FISCALE

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA. — Se la inefficacia della ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della legge 14 aprile 1910, n. 639, derivante dal decorso del termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione — colpisca l'ingiunzione stessa o soltanto la sua notificazione (n. 39).

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

OCCUPAZIONE D'URGENZA. — 1) Se l'indennità di espropriazione debba esser determinata con riferimento al valore dell'immobile al momento del decreto di espropriazione, anche quando la espropriazione stessa sia stata preceduta dalla occupazione di urgenza (n. 137).

2) Se l'indennità di occupazione anticipata, quando sia preordinata alla successiva espropriazione e questa segua in concreto, debba esser commisurata agli interessi legali sulla indennità di esproprio, con riferimento al periodo di occupazione (n. 137).

3) Se la determinazione dell'indennità di occupazione è rimessa al Prefetto che ha ordinato l'occupazione stessa (n. 137).

4) Se può opporsi all'espropriato alcuna decadenza dal diritto di ottenere la indennità di occupazione per il fatto che egli abbia riscosso senza opposizione, la indennità di esproprio (n. 137).

PIANI DI RICOSTRUZIONE. — 5) Se l'Ente concessionario delle opere del piano di ricostruzione possa, a lavori ultimati ma in perdurante pendenza — per cause ad esso estranee — delle relative procedure di espropriazione, ritenere soddisfatti i suoi obblighi contrattuali verso l'Amministrazione concedente e pretendere il saldo del suo avere per le prestazioni fornite (n. 138).

FALLIMENTO

IMPOSTA DI REGISTRO. — 1) Se il credito per l'imposta di registro debba essere ammesso in sede privilegiata al passivo di un fallimento, qualora tra i beni soggetti all'esecuzione collettiva fallimentare non è compreso l'immobile al quale si riferisce il tributo (n. 37).

2) Se, una volta ammesso in sede chirografaria al passivo fallimentare il credito per imposta di registro, possa successivamente farsi valere il privilegio contro il fallito stesso, qualora, per effetto dell'esercizio della revocatoria fallimentare, l'immobile oggetto della convenzione tassata sia rientrato nelle attività fallimentari (n. 37).

FALSO

Se debba ravvisarsi falsità in scrittura privata ovvero in atto pubblico nel caso che un impiegato abbia contraffatto, per conseguire somme eccedenti il limite del decimo dei propri emolumenti, la firma di accettazione del cassiere-economista sulle deleghe di cui all'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, che consente agli impiegati, i quali intendano acquistare merci o contrarre prestiti in denaro, di conferire, in via fiduciaria al funzionario delegato, a norma del detto articolo, per la riscossione degli stipendi ed altri assegni, la facoltà di effettuare trattenute non superiori al decimo dello stipendio e di versarne l'importo ai creditori (n. 3).

FERROVIE

DOPOLAVORO FERROVIARIO. — Quale sia la natura del Dopolavoro Ferroviario (n. 270).

IMPIEGO PUBBLICO

ASSEGNI - IRREPETIBILITÀ. — 1) Se la irrepetibilità degli assegni corrisposti in eccedenza all'impiegato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio — e percepiti in buona fede dall'interessato — si estenda alla data di notificazione — non già di emanazione — della decisione della Commissione Sanitaria di Appello che abbia negato la dipendenza della malattia da causa di servizio (n. 445).

CESSIONE DI STIPENDIO. — 2) Se la Cassa Mutua per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, rientri fra gli Istituti che l'art. 15 in correlazione con l'art. 53 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote di stipendio (n. 446).

FALSO. — 3) Se debba ravvisarsi falsità in scrittura privata ovvero in atto pubblico nel caso che un impiegato abbia contraffatto, per conseguire somme eccedenti il limite del decimo dei propri emolumenti, la firma di accettazione del cassiere-economista sulle deleghe di cui all'art. 383 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, che consente agli impiegati, i quali intendano acquistare merci o contrarre prestiti in danaro, di conferire, in via fiduciaria al funzionario delegato, a norma del detto articolo, per la riscossione degli stipendi ed altri assegni, la facoltà di effettuare trattenute non superiori al decimo dello stipendio e di versarne l'importo ai creditori (n. 447).

INFORTUNI. — 4) Se, premessa l'esistenza di un contratto tra l'Amministrazione della Difesa ed una Società Cinematografica, in forza del quale quest'ultima si sia impegnata ad assicurare contro gli infortuni i componenti di reparti militari che, *all'uopo comandati* avrebbero preso parte alla realizzazione di un film, debba far capo all'Amministrazione il risarcimento, in favore dell'infortunato, della quantità del danno eventualmente eccedente il margine di assicurazione (n. 448).

PENSIONATI. — 5) Se l'Opera Nazionale Orfani di Guerra, trattenendo in servizio un pensionato, possa assumerlo come impiegato con un assegno inferiore a

quello previsto per gli altri impiegati, ma con lo stesso stato giuridico di essi, e quindi con la mancata liquidazione, a sensi delle disposizioni regolamentari, di ogni indennità di licenziamento (449).

PERSONALE DELL'I.C.E. — 6) Se la liquidazione disposta ed effettuata nei confronti del personale avventizio dell'I.C.E. nominato in ruolo possa considerarsi definitiva a tutti gli effetti, oppure se, attraverso forme di riscatto, possa pretendersi dagli interessati una riquidazione al termine del rapporto (n. 450).

7) Se, si possa disporre, con apposito provvedimento il mantenimento *ad personam* — da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio — del più favorevole trattamento goduto al momento del passaggio dall'avventiziato all'impiego di ruolo (n. 450).

RITENUTE PER IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE. — 8) Se debbano venir corrisposti interessi di mora e un equo corrispettivo per svalutazione monetaria sopra somme sottoposte a sequestro conservativo ad istanza del P.G. della Corte dei Conti — a seguito di ritenuta cautelare degli stipendi — dopo che sia intervenuta sentenza di proscioglimento del giudizio di merito (n. 451).

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

BACINI GALLEGGIANTI. — Se sia legittima l'istituzione del divieto di esportazione di bacini galleggianti demolitivi o destinati alla demolizione, oggetto di permuta ai sensi del D.L. 12 ottobre 1947, n. 1487 (n. 10).

IMPOSTA DI REGISTRO

FALLIMENTO. — 1) Se il credito per imposta di registro debba essere ammesso in sede privilegiata al passivo di un fallimento, qualora tra i beni soggetti alla esecuzione collettiva fallimentare non è compreso lo immobile al quale si riferisce il tributo (n. 128).

2) Se, una volta ammesso in sede chirografaria al passivo fallimentare il credito per imposta di registro, possa successivamente farsi valere il privilegio contro il fallito stesso, qualora, per effetto dell'esercizio della revocatoria fallimentare, l'immobile oggetto delle convenzioni tassate sia rientrato nelle attività fallimentari (n. 128).

3) Se il privilegio del credito per imposta di registro su un atto di compravendita possa farsi valere nei confronti del venditore sul prezzo riscosso (n. 128).

SENTENZA. — 4) Se, ai fini ed agli effetti dell'art. 72 della legge di registro, la Finanza abbia il potere di sostituire alla ragione del decidere dal giudice dichiarata, altra ragione da questo non tenuta presente, assumendo che la pronuncia si sia basata non sugli atti dal giudice specificamente indicati, ma su altri, e diversi, e sia pure esibiti al magistrato (n. 129).

5) Se sia dovuta la tassa di titolo sull'enunciazione del contratto di sub-locazione, contenuta nella sentenza che condanna le parti contraenti al pagamento della mediazione (n. 130).

6) Se il mediatore che ha promosso un giudizio per ottenere il pagamento della sua provvigione, sia obbligato, solidalmente alle parti contraenti, al pagamento

della tassa di titolo sulla sentenza che contiene l'enunciazione della convenzione conclusa con l'ausilio della sua opera (n. 130).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

ACCERTAMENTO. — Se l'Autorità Giudiziaria, qualora un contribuente abbia denunciato per abuso di ufficio gli agenti della polizia tributaria che avevano dato informazioni prese a base per l'accertamento di R.M., possa richiedere all'ufficio finanziario l'esibizione degli atti dell'accertamento stesso (n. 14).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. — Se nel caso di violazioni all'I.G.E. perpetrata dal titolare di una ditta individuale negli anni dal 1947 al 1949, ed accertati solo nel 1952, sia applicabile l'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 contro una società a r.l. per il solo fatto che questa sia stata costituita nel 1949, con ragione sociale quasi uguale, stesso commercio, stessi locali; e che in essa sia partecipe circa per un terzo del capitale sociale quel titolare della precedente azienda individuale (n. 67).

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. — 1) Se, in sede di interpretazione dell'art. 24 del D.L.C.P.S. 3 gennaio 1947, n. 1, il privilegio relativo all'imposta sui filati delle fibre tessili debba intendersi esteso alle materie prime esistenti in locali diversi da quelli della fabbrica e dai magazzini a questa annessi (n. 290).

IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI. — 2) Se, ai fini della imposta sulle obbligazioni, sia necessaria la materiale emissione del titolo cautelare formale, ovvero basti che sia sorto il rapporto fra il sottoscrittore che ha versato il prezzo e la Società che, incassandolo, si è contestualmente obbligata da quella stessa data (salvo esplicithe eccezioni) a corrispondere un determinato interesse, ed a restituire, a suo tempo secondo particolari modalità, una certa somma (n. 291).

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ. — 3) Se sia soggetta all'imposta preveduta dall'art. 15 D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, la proiezione di documentari propagandistici effettuata senza alcun corrispettivo (n. 292).

4) Dovuta l'imposta, se la determinazione del suo ammontare possa aver luogo in base ad un corrispettivo virtuale, presunto d'ufficio dall'Amministrazione finanziaria (n. 292).

LAVORO

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO. — Se il D.L. 23 agosto 1946, n. 201, concernente le norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero, attribuisca alle famiglie dei lavoratori stessi un diritto soggettivo o un semplice interesse legittimo in rapporto all'uso di un potere discrezionale da parte dell'Amministrazione (n. 293).

LOCAZIONI

1) CIMITERI DI GUERRA - DISMISSIONE. — Se i proprietari delle aree destinate a cimiteri di guerra qualora tra essi e l'Amministrazione sia intervenuto un contratto di locazione, abbiano diritto a pretendere, posteriormente alla data di cessazione dell'uso cimiteriale, alcuna somma per il vincolo post-cimiteriale o per i lavori occorrenti per il ripristino dei terreni (n. 101).

2) Se all'Amministrazione incombano, posteriormente alla cessazione della occupazione delle aree destinate a cimiteri di guerra, obblighi nei confronti dei proprietari dei terreni che si siano rifiutati di sottoscrivere un contratto di locazione, ma che comunque abbiano accettato, con la riscossione, il pagamento del canone annuo (n. 101).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. — Se i debiti costituiti in specie monetaria avente valore intrinseco costituiscono debiti di valore (n. 35).

LOTTO E LOTTERIE

CONCORSO A PREMI. — Se il Ministero delle Finanze possa negare ai quotidiani la autorizzazione a svolgere concorsi ad operazioni a premi, anche nel caso che i concorsi siano indetti da ditte commerciali o industriali, ma implicino, per la partecipazione, l'acquisto del giornale (n. 13).

PARTE CIVILE

COSTITUZIONE DELLA P.A. — Se la Pubblica Amministrazione possa costituirsi parte civile nel procedimento penale, al fine di conseguire l'ammontare delle spese di spedalità, di assistenza sanitaria, ecc. erogate a favore di un suo dipendente, a causa delle lesioni riportate da questi per colpa dell'imputato, nella consumazione del reato che gli viene addebitato (n. 12).

POLIZIA

ESERCIZI PUBBLICI. — 1) Se, ai sensi degli artt. 7, 17 e 96 del Testo Unico delle leggi di P.S., sia vietato chiudere gli esercizi pubblici prima dell'orario stabilito per ciascun Comune dal Questore (n. 20).

2) Se l'esercizio, da parte del titolare di una licenza di polizia, di attività non espressamente prevista nel provvedimento di autorizzazione e con la richiesta di compensi superiori a quelli ivi contemplati, costituisca « abuso » ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Testo Unico 773/1931 sulla Pubblica Sicurezza, e possa quindi dar luogo alla sospensione o alla revoca del provvedimento summenzionato (n. 21).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

CASSE MUTUE. — Se la Cassa Mutua per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, rientri fra gli Istituti che l'art. 15 in correlazione con l'art. 53 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote di stipendio (n. 28).

PREZZI

1) Se debba considerarsi stabilito a pena di decadenza il termine preveduto dai provvedimenti del C.I.P. per la presentazione, da parte delle Società raffinatrici di zuccheri, della domanda di rimborso delle spese di trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione a quelli di raffinazione (n. 36).

2) Se sia legittima la pretesa dell'Amministrazione di ottenere la riduzione dei prezzi in una fornitura di vino, in corrispondenza con gli sgravi fiscali che siano intervenuti sulle imposte di consumo e I.G.E., già contemplate in sede di pattuizione dei prezzi (n. 37).

REGIONI

REGIONE SICILIANA - DELEGATI REGIONALI. — 1) Se i Delegati Regionali per le amministrazioni provinciali in Sicilia abbiano la natura di organi regionali e pertanto la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetti alla Avvocatura dello Stato ai sensi del D.L. 2 marzo 1948, n. 142 (n. 58).

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE. — 2) Se la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, del Trentino Alto Adige, attribuisce alla Regione la stessa potestà espropriativa che la legge del 1865 attribuisce agli organi dello Stato, sia pure con la limitazione territoriale dell'ambito regionale (n. 59).

3) Se rientri nella competenza legislativa ed amministrativa della Regione Trentino Alto Adige oltre alla materia dell'edilizia popolare anche quella concernente l'edilizia economica ed il piano di incremento per occupazione operaia INA-Casa (n. 59).

4) Se il controllo attribuito alla Giunta Provinciale sulle amministrazioni comunali e sugli enti indicati nell'art. 48, n. 5, S.S.T. AD, sia limitato al « controllo sugli atti », ovvero al « controllo sugli organi » (n. 60).

5) Se costituisca un controllo sostitutivo di organi ovvero di atti, la nomina da parte della Giunta Provinciale, di un commissario in sostituzione della Commissione amministratrice di un'azienda elettrica consorziale, i cui componenti avevano presentato le dimissioni, che, però, non erano state ancora accettate (n. 60).

RESPONSABILITÀ CIVILE

AZIONE DI RIVALSA DELLA P.A. — 1) Se, nel caso di operai giornalieri assunti dalla Pubblica Amministrazione con contratto di diritto privato a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 legge 26 febbraio 1952, n. 67, il giudizio per l'affermazione della responsabilità del dipendente debba essere proposto avanti il giudice ordinario ovvero davanti la Corte dei Conti (n. 180).

INFORTUNI DI DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE. —

2) Se, premessa l'esistenza di un contratto tra l'Amministrazione della Difesa ed una Società Cinematografica, in forza del quale quest'ultima si sia impegnata ad assicurare contro gli infortuni i componenti di reparti militari che, *all'uopo comandati*, avrebbero preso parte alla realizzazione di un film, debba far capo all'Amministrazione il risarcimento, in favore dello infortunato, della quantità del danno eventualmente eccedente il margine di assicurazione (n. 181).

RIFORMA AGRARIA

LEGGE SILA. — Se l'Opera Valorizzazione Sila, ai sensi della legge Sila, che attribuisce il carattere di atto legislativo delegato al provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza o il trasferimento dei beni a favore dell'Opera stessa, possa procedere ad occupazione immediata di un fondo, che aveva in precedenza concesso in locazione (n. 1).

SCAMBI E VALUTE

PENE PECUNIARIE. — Se, quando una violazione valutaria è commessa nell'interesse di una società commerciale, la condanna alla pena pecuniaria debba essere inflitta alla Società ovvero alle persone fisiche che abbiano concorso alla violazione o ne abbiano ostacolato l'accertamento (n. 15).

STAMPA

QUOTIDIANI - CONCORSI A PREMI. — Se il Ministero delle Finanze possa negare ai quotidiani la autorizzazione a svolgere concorsi ad operazioni a premi anche nel caso che i concorsi siano indetti da ditte commerciali o industriali, ma implicino, per la partecipazione, l'acquisto del giornale (n. 5).

TELEFONI

ABBONAMENTI TELEFONICI. — Se l'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, ai fini dell'applicazione

della tariffa di abbonamento telefonico con la Soc. Tel. « Tirrena », debba essere classificata nella 4^a categoria, in luogo della 5^a, tra le categorie prevedute dall'art. 1 D.M. 30 giugno 1955 (n. 15).

TRASPORTO

PREZZI. — Se debba considerarsi stabilito a pena di decadenza il termine preveduto dai provvedimenti C.I.P. per la presentazione, da parte delle Società raffinatrici di zuccheri, della domanda di rimborso delle spese di trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione a quelli di raffinazione (n. 41).

TRATTATO DI PACE

DANNI DI GUERRA. — 1) Se l'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra disponga che nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 (n. 72).

2) Se la stessa disposizione, sia estensibile, in via analogica, alle richieste di indennizzo avanzate ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace (n. 72).

3) Se, ravvisandosi nelle falsità contenute nella domanda di indennizzo gli estremi di un reato, l'Amministrazione debba farne denuncia all'Autorità giudiziaria competente (n. 72).

